



Aosta (AO), residente in Brusson (AO), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, n. 26;

- appellante incidentale -

- **Andrè Lanièce** (C.F. LNCNDR64T05A326Z), nato il 5 dicembre 1964 ad Aosta (AO) ed ivi residente, e **Emiliy Rini** (C.F. RNIMYM82M55A326N), nata il 15 agosto 1982 ad Aosta ed ivi residente, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Marchesini e Salvatore Sfrecola, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 96;

- appellanti incidentali -

- **Mauro Baccega** (C.F. BCCMRA55M15A326X), nato il 15 agosto 1955 ad Aosta (AO) ed ivi residente, **Luca Bianchi** (C.F. BNCLCU67T04A326T), nato il 4 dicembre 1967 ad Aosta (AO), residente in Ollomont (AO), **Joël Farcoz** (FRCJLO87L27A326F), nato il 27 luglio 1987 ad Aosta, residente in Gignod (AO), **David Follien** (FLLDVD78R16A326N), nato il 16 ottobre 1978 ad Aosta, residente in Saint-Marcel (AO), **Giuseppe Isabellon** (SBLGPP53E28A326H), nato il 28 maggio 1953 ad Aosta (AO), residente in Fontainemore (AO), **Aurelio Marguerettaz** (MRGRLA63M22A326I), nato il 22 agosto 1963 ad Aosta (AO), ed ivi residente, **Marilena Péaquin** (PQNMLN57L61F367D), nata il 21 luglio 1957 a Montjovet (AO), residente in Arnad (AO), **Ego Perron** (PRRGEO67B03A326G), nato il 3 febbraio 1967 ad Aosta (AO), residente in Fenis (AO), **Augusto Rollandin** (RLLGST49H13B230J), nato il 13 giugno 1949 a Brusson

(AO) ed ivi residente, **Renzo Testolin** (C.F. TSTRNZ68C28A326Z), nato il 28 marzo 1968 ad Aosta (AO), residente in Aymavilles (AO), rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Maria Saracco, dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliati in Torino, C.so Re Umberto, n. 65, presso lo studio dell'avv. Gianni Maria Saracco (giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it);

- appellanti incidentali -

**Raimondo Davide Donzel** (C.F. DNZRND63S19A326D), nato il 19 novembre 1963 ad Aosta, residente in Charvensod (AO), rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Palmas e Chiara Romanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Pacuvio, n. 34;

- appellante incidentale -

**Antonio Fosson** (C.F. FSSNTN51R11E379P), nato l'11 ottobre 1951 a Ivrea, residente in Aosta, **Pierluigi Marquis** (MRQPLG64E30A326S), nato il 30 maggio 1964 ad Aosta, residente in Saint-Vincent (AO), **Leonardo La Torre** (LTRLRD57D06A326P), nato il 6 aprile 1957 ad Aosta ed ivi residente, **Claudio Restano** (RSTCLD64P23A326A), nato il 23 settembre 1964 ad Aosta e residente in Valpelline (AO), **Marco Vierin** (VRNMRC58C05A326C), nato il 5 marzo 1958 ad Aosta e residente in Pollein e **Stefano Borrello** (C.F.BRRSFN77M20A326I), nato il 20 agosto 1977 ad Aosta ed ivi residente, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Sciulli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Aosta, via Festaz, n. 29 (avvmassimilianosciulli@cnfpec.it);

- appellanti incidentali -

**Albert Lanièce** (C.F. LNCLRT66B17A326T), nato il 17 febbraio 1966 ad Aosta e residente in Champdepraz (AO), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Balì e dal prof. avv. Pierfrancesco Bruno, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tagliamento n. 10;

- appellante incidentale -

#### **avverso**

la sentenza n. 5/2018 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, depositata in data 25 ottobre 2018;

Visti gli atti di appello e di appello incidentale, le memorie degli appellati, le conclusioni della Procura Generale e tutti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2020, il relatore, cons. Giancarlo Astegiano, gli avvocati Fabrizio Callà, Donatella Locatelli, Chiara Romanelli, Andrea Sticchi Damiani, Salvatore Sfrecola, Stefano Marchesini, Gianni Maria Saracco, Domenico Palmas, Massimiliano Sciulli, Piercarlo Carnelli, Massimo Balì e Pierfrancesco Bruno per i rispettivi assistiti e il vice Procuratore generale Elena Tomassini.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza n. 5/2018, pubblicata il 25 ottobre 2018, la Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha accolto parzialmente la domanda proposta dalla Procura contabile finalizzata

ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in seguito all'erogazione di alcuni finanziamenti di importo elevato a beneficio della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A.

**1.1.** Il giudice di primo grado ha quantificato il danno subito dalla Regione in misura pari ad euro 30.000.000,00, ripartendolo fra i soggetti responsabili e, quindi, ha condannato:

- Augusto Rollandin al pagamento dell'importo di euro 4.500.000,00;
- Mauro Baccega al pagamento dell'importo di euro 4.500.000,00;
- Ego Perron al pagamento dell'importo di euro 4.500.000,00;
- Aurelio Marguerettaz al pagamento dell'importo di euro 3.000.000,00;
- Marco Viérin al pagamento dell'importo di euro 3.000.000,00;
- Luca Bianchi al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;
- Stefano Borrello al pagamento di euro 807.000,00;
- Joël Farcoz al pagamento di euro 807.000,00;
- David Follien al pagamento di euro 807.000,00;
- Antonio Fosson al pagamento di euro 807.000,00;
- Giuseppe Isabellon al pagamento di euro 807.000,00;
- Leonardo La Torre al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;
- André Lanièce al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;
- Pierluigi Marquis al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;
- Marilena Péaquin al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;
- Claudio Restano al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;
- Emily Rini al pagamento dell'importo di euro 807.000,00;

- Renzo Testolin al pagamento dell'importo di euro 807.000.

Ha confermato il sequestro conservativo disposto con l'ordinanza della Sezione n. 2, in data 24 aprile 2018, nei confronti di tutti i soggetti ritenuti responsabili del danno, riducendo l'importo sino a quello della condanna. Ha disposto la riduzione della cauzione prestata da Leonardo La Torre, ai sensi dell'art. 81 c.g.c., nella misura pari ad euro 807.000,00.

Ha respinto la domanda giudiziale proposta dalla Procura regionale nei confronti di Albert Laniéce, Raimondo Davide Donzel, Ennio Pastoret e Peter Bieler, assolvendoli da ogni addebito e revocando il sequestro conservativo disposto nei loro confronti con la citata ordinanza n. 2, in data 24 aprile 2018.

**1.2.** Il giudice di primo grado ha esaminato, preliminarmente, le eccezioni processuali e di merito proposte da alcuni convenuti.

**1.2.1.** Ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, prospettata in relazione a tre distinti profili.

Contrariamente a quanto asserito dai convenuti, ha rilevato che gli atti del Consiglio e della Giunta regionale che avevano disposto le erogazioni finanziarie in favore della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A. non rientravano nella categoria degli atti politici, sottratti alla giurisdizione contabile. Infatti, da un lato, la gestione del Casinò non poteva essere qualificata come essenziale per la tutela degli interessi "supremi" della Regione e, dall'altro, si trattava di atti non caratterizzati dal "criterio della libertà nel fine", proprio degli atti politici, trattandosi di attività "obbligate dalla ritenuta necessità di

*salvaguardare la gestione societaria".*

Ha ritenuto, poi, che le delibere con le quali erano state disposte le erogazioni finanziarie (tre mutui ed un aumento di capitale) non rientrassero nella categoria degli *"atti di alta amministrazione"* in quanto dirette a sostenere ed agevolare un'attività imprenditoriale.

Ha messo in luce che, in ogni caso, anche gli atti di alta amministrazione, pur caratterizzati da elevata discrezionalità, sono diretti a gestire l'interesse pubblico e, pertanto, non sono sottratti al sindacato giurisdizionale, neppure in relazione al limite dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, stabilito dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994. A questo proposito, ha osservato che la discrezionalità non implica una assoluta libertà di azione ma comporta che l'organo pubblico sia tenuto a scegliere fra più opzioni, *"in relazione al concreto interesse pubblico per la cui realizzazione il potere è stato conferito"*.

Infine, ha respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione prospettata in relazione alla asserita violazione dell'art. 122, comma 4, della Costituzione, rilevando che è preclusa l'azione giudiziaria unicamente in relazione a comportamenti che siano espressione della autonomia della funzione di Consigliere regionale.

Ha osservato che l'ambito di estensione dell'insindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria, in particolare, contabile, così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale e dallo Statuto regionale, non si estende agli atti amministrativi, quali quelli di finanziamento, idonei ad incidere sulla concreta gestione ed attività di una società

partecipata.

**1.2.2.** In relazione alle questioni processuali preliminari, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione conseguente all'asserita mancata valutazione e considerazione delle deduzioni difensive, presentate a seguito della notifica dell'invito a dedurre. Richiamando la consolidata giurisprudenza contabile, ha sottolineato che la mancata replica del pubblico ministero alle deduzioni degli invitati a dedurre non costituisce motivo di nullità dell'atto introduttivo del giudizio. Ha osservato, tuttavia, che, nell'atto di citazione, in data 17 gennaio 2018, il Procuratore regionale aveva illustrato ampiamente le contestazioni svolte nei confronti delle deduzioni degli invitati e che la domanda giudiziale era stata formulata tenendo conto dei diversi apporti causali dei soggetti convenuti in giudizio.

**1.2.3.** Il giudice di primo grado ha respinto, poi, la richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., proposta da alcuni dei convenuti, ritenendo che ai fini della decisione non dispiegasse alcuna influenza l'esito del giudizio penale promosso nei confronti di alcuni amministratori regionali e della società partecipata, osservando che i comportamenti contestati in sede contabile, così come prospettati nell'atto di citazione, e in ambito penale operavano su piani diversi, senza alcuna pregiudizialità.

**1.3.** Il primo giudice ha esaminato, quindi, il merito della vicenda, procedendo ad una sintetica ricostruzione dei fatti, richiamando sia le contestazioni formulate dalla Procura regionale che le difese proposte



dai convenuti, individuando gli elementi costitutivi della responsabilità e valutando la posizione di ciascuno dei soggetti ritenuti responsabili.

**1.4.** Gli elementi di fatto che hanno caratterizzato l'illecito contestato ai convenuti sono stati ricostruiti nei termini che seguono.

**1.4.1.** I rapporti finanziari fra la società Casinò de la Vallée S.p.A., controllata al 99,995 per cento dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e allo 0,045 per cento dal Comune di Saint -Vincent e avente quale oggetto sociale la gestione della Casa da gioco e di un complesso alberghiero, al momento del compimento dei fatti illeciti erano regolati dall'art. 10 della legge regionale n. 36 del 2001 che prevedeva la stipulazione di un apposito disciplinare, approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 636/XII, in data 24 giugno 2009 e dall'art. 3, c. 2 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49.

**1.4.2.** La Procura regionale ha contestato l'illiceità di quattro operazioni di finanziamento in favore della società partecipata poste in essere dalla Regione negli anni 2012- 2015:

- la prima di esse è stata disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 1465, del 20 luglio 2012, e aveva ad oggetto un finanziamento fruttifero di 50 milioni di euro, per la durata di 15 anni, da erogarsi alla società Casinò de la Vallée S.p.A. da parte di Finaosta S.p.A., società finanziaria della Regione. L'operazione era diretta a sovvenzionare il piano di sviluppo della Casa da gioco e del correlato complesso alberghiero;

- la seconda è stata disposta con la deliberazione della Giunta

regionale n. 1527, del 20 settembre 2013, e aveva ad oggetto un finanziamento fruttifero di 10 milioni di euro, per la durata di 20 anni, da erogarsi alla società Casinò de la Vallée S.p.A. da parte di Finaosta S.p.A.. L'operazione doveva essere integrativa della prima ed essere finalizzata a sostenere i costi di ulteriori investimenti;

- la terza di esse, disposta con la deliberazione del Consiglio regionale n. 823/XIV, del 23 ottobre 2014, aveva ad oggetto un aumento del capitale sociale della società Casinò de la Vallée S.p.A. di 60 milioni di euro, 30 milioni dei quali destinati al parziale rimborso del finanziamento erogato alla società nel 2012, da effettuarsi sempre per il tramite di Finaosta S.p.A.;

- la quarta è stata disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 1856, del 10 dicembre 2015, e aveva ad oggetto un finanziamento fruttifero di 20 milioni di euro, per la durata di 24 mesi, da erogarsi alla società Casinò de la Vallée S.p.A. da parte di Finaosta S.p.A.

Secondo la prospettazione della Procura regionale, le operazioni di finanziamento sarebbero state poste in essere in violazione del divieto di aiuti di Stato, stabilito dalla disciplina comunitaria, dei principi posti dalla legislazione nazionale e regionale (in particolare: art. 3, c. 2 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49; art. 6, c. 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 3, c. 27 e segg. della legge 24 dicembre 2007, n. 244), in difetto dei presupposti di economicità, efficacia ed efficienza, che devono caratterizzare l'azione amministrativa, tenuto conto della grave crisi nella quale versava da anni la società beneficiaria del contributo

regionale.

Le operazioni di finanziamento avrebbero comportato un danno complessivo pari ad euro 139.965.096,56, corrispondente all'ammontare dei tre finanziamenti e dell'aumento di capitale.

La responsabilità è stata individuata, dalla Procura contabile, in capo ai componenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale che avevano disposto ciascuno dei finanziamenti, da imputarsi a ciascuno di essi a titolo di dolo o, in via subordinata, di colpa grave e al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione, da imputarsi in via sussidiaria a titolo di colpa grave.

**1.4.3.** I convenuti, con prospettazioni sostanzialmente coincidenti, hanno contestato la domanda della Procura regionale, rilevando l'insussistenza dell'illecito in considerazione del rilievo finanziario e istituzionale della società partecipata Casinò de la Vallée S.p.A., dell'interesse pubblico al miglioramento del livello economico ed occupazionale perseguito dalla Regione con i finanziamenti erogati alla società e dei vantaggi conseguiti dalla comunità regionale. Hanno osservato, inoltre, che l'iscrizione anticipata nel bilancio di imposte sarebbe stata legittima, in ragione delle previsioni di riassorbimento nel biennio successivo. Hanno asserito la mancanza di nesso causale fra le deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio regionale e, in ogni caso, la insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, poiché prima della adozione di ciascuna delle delibere contestate dalla Procura regionale non erano emersi aspetti di particolare criticità in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale

della società.

Hanno sottolineato, inoltre, la mancanza della certezza e dell'attualità del danno, quantomeno in relazione alle tre operazioni di finanziamento, trattandosi di mutui non ancora scaduti e, comunque, in fase di restituzione da parte della società mutuataria.

Infine, hanno osservato che la Procura regionale non aveva tenuto conto che le quattro operazioni finanziarie erano state realizzate con la collaborazione di Finaosta S.p.A.

**1.5.** Il giudice di primo grado ha escluso che le decisioni assunte dagli amministratori regionali, convenuti in giudizio, e dal Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione fossero caratterizzate dal dolo poiché la lettura combinata dell'art. 3 della legge regionale n. 36 del 2001, dell'art. 3 della legge regionale n. 49 del 2009, dell'art. 3, c. 27 e segg. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato evidenziava la possibilità che la Regione potesse finanziare la società partecipata, anche attraverso Finaosta S.p.A. Ha ritenuto, però, sussistente la colpa grave degli amministratori regionali riconducibile *"ad una valutazione di contesto che si è rivelata manifestamente errata sia nei presupposti che nelle scelte che ne sono derivate"*. A tal proposito ha ritenuto significative la mancata rilevazione dell'apposizione in bilancio delle imposte anticipate, i rapporti ricevuti dalla Regione che evidenziavano le *"problematiche finanziarie"* della società. Ha sottolineato, quindi, che le scelte di finanziamento erano state poste in essere *"in contrasto con i principi di economicità, efficienza ed efficacia"*

*dell'azione pubblica che si sono risolte in un danno erariale ... avendo trascurato tutti gli indicatori e i segnali di irreversibile crisi che provenivano dalle analisi svolte sulla situazione economica della società".*

**1.6.** Il primo giudice ha ritenuto sussistente il danno azionato dalla Procura regionale poiché le operazioni di finanziamento si erano risolte *"in una erogazione priva di effetti pratici e quindi da qualificare come danno erariale non potendosi registrare nessun effettivo vantaggio per il Casinò e per l'economia regionale visto che, ad esempio, nel tempo si è dovuto comunque far ricorso a procedure di riduzione del personale"*.

Tuttavia, ha osservato che tre operazioni di finanziamento, quelle effettuate nel 2012, nel 2013 e nel 2015, se anche da censurare *"in punto trasparenza contabile"*, non integravano ipotesi di danno erariale per difetto del requisito della certezza e dell'attualità, trattandosi di mutui in relazione ai quali non vi era la prova che la società non fosse in grado di restituire i finanziamenti.

In relazione all'aumento di capitale di 60 milioni di euro, operazione effettuata nel 2014, la Sezione territoriale ha ritenuto la sussistenza della certezza ed attualità del danno per l'importo di 30 milioni di euro poiché la rimanente quota, sempre di 30 milioni, era destinata all'estinzione anticipata dei finanziamenti regionali.

**1.7.** Ribadendo che gli amministratori regionali che avevano autorizzato l'aumento di capitale avevano *"sottovalutato tutte le notizie e gli indicatori che segnalavano lo stato di sostanziale decozione dell'azienda Casinò"* e che, quindi, avevano operato con colpa grave, il giudice di primo grado ha quantificato il pregiudizio patrimoniale in 30 milioni

di euro, condannando i Consiglieri regionali che avevano partecipato all'adozione della delibera del Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, e ripartendo fra loro il danno.

Nel delineato contesto, ha esaminato analiticamente la posizione di ciascuno dei convenuti, in base al complessivo materiale probatorio, ed ha individuato l'ammontare del danno ascrivibile a ciascuno di essi, previa riunione degli stessi in gruppi omogenei.

Maggior grado di responsabilità è stato riconosciuto in capo a Augusto Rollandin, Mauro Baccega e Ego Perron, che nel periodo considerato avevano ricoperto, rispettivamente, l'incarico di Presidente della Giunta regionale o di Assessore al bilancio e che, quindi, avevano una maggior conoscenza della situazione finanziaria della società controllata. A ciascuno di essi è stato ascritto un danno rapportato al 15 per cento del totale e, quindi, pari ad euro 4.500.000,00.

Un grado di responsabilità più attenuato, invece, è stato accertato in capo a Marco Viérin e ad Aurelio Marguerettaz, rispettivamente Presidente della Giunta regionale al momento dell'adozione della deliberazione di aumento del capitale sociale e di consigliere regionale in carica sin dal 2012, che, quindi, erano consapevoli della difficile situazione finanziaria della controllata e del sostanziale fallimento delle precedenti operazioni di finanziamento. Ad entrambi è stato ascritto un danno rapportato al 10 per cento del totale e, quindi, pari ad euro 3.000.000,00.

La rimanente parte del danno, pari al 35 per cento del totale, è stata

addebitata in capo agli altri amministratori che avevano partecipato all'adozione della delibera del Consiglio regionale, in misura eguale e, quindi, pari a euro 807.000 ciascuno (Luca Bianchi, Stefano Borrello, Joël Farcoz, David Follien, Antonio Fosson, Giuseppe Isabellon, Leonardo La Torre, André Lanièce, Pierluigi Marquis, Marilena Peaquin, Claudio Restano, Emily Rini e Renzo Testolin).

Tenuto conto che in relazione alle delibere di finanziamento adottate dalla Giunta regionale negli anni 2012, 2013 e 2015 il danno non era stato ritenuto attuale, il giudice di prime cure ha respinto la domanda di condanna proposta nei confronti di Albert Lanièce, Raimondo Davide Donzel, Ennio Pastoret; ha parimenti respinto la domanda proposta contro Peter Bieler perché convenuto in giudizio unicamente in relazione ai pareri di legittimità espressi sulle delibere della Giunta regionale adottate negli anni 2012, 2013 e 2014, in relazione alle quali il danno non era stato ritenuto certo ed attuale.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello, da un lato, dalla Procura regionale e, dall'altro, da Ennio Pastoret, Pieter Bieler, André Lanièce, Emily Rini, Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin, Renzo Testolin, Raimondo Davide Donzel, Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin, Stefano Borrello e Albert Lanièce.

3. La Procura regionale ha proposto appello con atto notificato alle altre parti il 7 novembre 2018, e, successivamente, depositato nella

Segreteria del giudice di appello in data 26 novembre 2018.

**3.1.** Con una prima doglianza, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva respinto la domanda in relazione ai tre finanziamenti, effettuati dalla Regione in favore della controllata negli anni 2012, 2013 e 2015, per insussistenza dell'attualità e della certezza del danno. Ha sostenuto che il pregiudizio patrimoniale era da considerare certo ed attuale perchè *"il danno erariale contestato da questa Procura è sempre stato, e resta, quello consistente nella prevedibile mancata riuscita dell'operazione di rilancio di CAVA s.p.a., e quindi nel (parimenti) prevedibile disutile impiego delle risorse prese a mutuo"*. Ha precisato, inoltre, che, se anche l'importo dei mutui fosse stato restituito alla Regione ma la società partecipata non avesse superato la situazione di crisi, i finanziamenti sarebbero stati da considerare, a tutti gli effetti, danno *"in ragione di una inutilità della spesa che nella situazione data era da considerarsi, secondo ragionevolezza, del tutto prevedibile"*. Ha osservato che la situazione di crisi gestionale e finanziaria nella quale versava la società partecipata era nota agli amministratori regionali che si erano limitati a procrastinare i problemi, fornendo a Casinò de la Vallée S.p.A. sempre nuova provvista finanziaria, in assenza di piani di effettivo rilancio. Ha concluso, quindi, affermando che il danno relativo ai tre finanziamenti effettuati negli anni 2012, 2013 e 2015 doveva essere considerato certo, attuale e concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

**3.2.** La Procura regionale ha contestato, quindi, la quantificazione del



danno risultante dalla sentenza impugnata, affermando che il pregiudizio patrimoniale subito dalla Regione, oltre a quanto già accertato dal giudice di primo grado, era pari ad ulteriori 109.965.096,56 euro, importo derivante dall'ammontare dei tre finanziamenti (rispettivamente, pari a 50 milioni di euro, 9.965.096,56 euro e 20 milioni di euro) e dalla quota di aumento di capitale non considerata nella sentenza impugnata (per 30 milioni di euro).

**3.3.** L'appellante ha impugnato, inoltre, il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta dei convenuti non fosse stata caratterizzata da dolo ma da colpa grave.

La Procura regionale ha osservato che il dolo era provato dall'iscrizione nel bilancio dell'esercizio 2011 della società Casinò della Vallée S.p.A. di imposte anticipate per euro 4.034.409,00, circostanza che aveva comportato che l'esercizio chiudesse con un risultato positivo pari ad euro 3.344.000,00, con incidenza favorevole anche sul risultato degli esercizi successivi. In sostanza, l'indebita iscrizione nel bilancio di imposte anticipate ed il mantenimento di tale iscrizione per più esercizi avrebbe comportato un sostanziale "*occultamento doloso*" della reale situazione finanziaria della società.

Ha affermato, inoltre, che l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo renderebbe solidale l'obbligazione risarcitoria in capo ai convenuti.

**3.4.** La Procura contabile ha declinato le responsabilità dei soggetti appellati, riferendole all'adozione di ciascuna deliberazione, nei termini già risultanti dalla domanda proposta con l'atto di citazione

in data 17 gennaio 2018.

Ha chiesto, quindi, *“la condanna dei soggetti suindicati, in solido fra loro (nella portata addietro specificata), in ragione del dolo(so occultamento) del danno (atteso quanto detto, in particolare, a proposito dell’infondato appostamento e soprattutto, mantenimento in bilancio delle pretese imposte anticipate), e, a titolo di colpa grave, nella causazione del danno ut sopra complessivamente quantificato”*.

In relazione alla posizione di Peter Bieler ha confermato la originaria contestazione a titolo di colpa grave, in via sussidiaria.

**3.5.** L’appellante ha concluso domandando che, in accoglimento del gravame, ferma restando la condanna risultante dalla sentenza impugnata, venisse pronunciata sentenza di condanna nei confronti di:

- Mauro Baccega, per euro 2.797.709,14;
- Luca Bianchi, per euro 3.633.566,28;
- Stefano Borrello, per euro 2.526.333,33;
- Raimondo Donzel, per euro 2.857.142,86;
- Joël Farcoz, per euro 3.633.566,28;
- David Follien, per euro 2.526.333,33;
- Antonio Fosson, per euro 6.490.709,14;
- Giuseppe Isabellon, per euro 12.526.333,33;
- Leonardo La Torre, per euro 2.526.333,33;
- Albert Laniéce, per euro 10.000.000,00;
- André Laniéce, per euro 2.526.333,33;
- Aurelio Marguerettaz, per euro 14.297.709,14;

- Pierluigi Marquis, per euro 3.633.566,28;

- Ennio Pastoret, per euro 10.000.000;

- Marilena Péaquin, per euro 2.526.333,33;

- Ego Perron, per euro 1.690.476,19;

- Claudio Restano, per euro 2.526.333,33;

- Emily Rini, per euro 5.383.476,19;

- Augusto Rollandin, per euro 12.797.709,14;

- Renzo Testolin, per euro 3.633.566,28;

- Marco Viérin, per euro 1.440.566,28;

- Peter Bieler, per euro 1.599.301,93,

oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**3.6.** Gli appellati si sono costituiti nel giudizio, presentando memorie di replica finalizzate a contestare l'ammissibilità e fondatezza del gravame proposto dalla Procura regionale.

**3.6.1.** André Laniece e Emily Rini si sono costituiti nel giudizio promosso dalla Procura regionale con atto in data 2 gennaio 2019..

Hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello nella parte in cui è stata effettuata una nuova contestazione di "*doloso occultamento*" del danno, rispetto a quella risultante dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

Hanno contestato, inoltre, la ricostruzione operata dalla Procura regionale in ordine al danno riferito ai finanziamenti, inteso come dispersione di risorse pubbliche secondo l'appellante, richiamando la nozione di danno erariale e la necessità che lo stesso sia caratterizzato dalla presenza dei requisiti di certezza ed attualità, come ritenuto dal

giudice di primo grado. Hanno osservato, inoltre, che, indebitamente, la valutazione della responsabilità inerente alla dispersione delle risorse sarebbe stata contestata dall'appellante principale richiamando fatti e circostanze successive all'adozione delle delibere di finanziamento. Al contrario, detta valutazione andrebbe operata *ex ante*, vale a dire, nel caso di specie, al momento dell'adozione dell'atto contestato.

Con memoria in data 23 settembre 2020, depositata il successivo 24 settembre, Andrè Laniece e Emily Rini hanno prodotto alcuni documenti diretti a dimostrare l'effettiva situazione finanziaria della società partecipata e copia della sentenza resa dal Tribunale di Aosta n. 114 del 2019, con la quale L. F., già amministratore unico di Casinò de la Vallée S.p.A. era stato condannato per reati societari e truffa in relazione all'occultamento ai terzi dell'effettiva reale situazione gestionale e finanziaria della società. Hanno illustrato l'incidenza della citata sentenza sulla configurazione dell'illecito contestato agli amministratori regionali e sulla conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

**3.6.2.** Pieter Bieler si è costituito in giudizio, con memoria in data 18 settembre 2020.

In via preliminare, ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'adozione della legge regionale n. 8 del 2019, con la quale la Regione aveva convertito in capitale i residui crediti vantati nei confronti della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A., postergati nell'ambito

della procedura di concordato preventivo.

Ha dedotto, poi, l'inammissibilità della citazione in appello in ragione della modificazione della prospettazione della antigiuridicità delle condotte contestate, rispetto al primo grado.

Nel merito, ha contestato l'esistenza del danno, trattandosi di finanziamenti in corso di restituzione e, in relazione al suo incarico di Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione, ha dedotto sia l'insussistenza della condotta contestata in relazione ai pareri di legittimità sulle delibere che della colpa grave.

In via subordinata, ha contestato la sussistenza delle violazioni di legge formulate in primo grado e, in via di estremo subordinate, l'erronea quantificazione del danno che gli era stato imputato.

**3.6.3.** Con memoria in data 19 marzo 2020, depositata il 18 settembre 2020, si è costituito in giudizio Ennio Pastoret, contestando nel merito i motivi di appello e chiedendo, in via subordinata, la riduzione dell'addebito. Ha precisato, in particolare, che aveva partecipato unicamente all'adozione della delibera che aveva autorizzato il mutuo erogato nel 2012 e che al momento dell'assunzione della decisione non erano conosciuti elementi di criticità che lasciassero intravedere un'ingiustificata dispersione delle risorse pubbliche. Ha evidenziato, inoltre, che anche le vicende successive che avevano portato alla procedura di concordato preventivo alla quale era stata assoggettata la società Casinò de la Vallée S.p.A., non avevano comportato danni alle finanze regionali, anche per la previsione risultante dalla legge regionale n. 8 del 2019, con la quale la Regione

aveva convertito in capitale i residui crediti vantati nei confronti della società controllata.

Ha confutato il secondo motivo di appello della Procura regionale affermando la novità della prospettazione dell'elemento soggettivo in termini di doloso occultamento e, nel merito, ha sottolineando che se anche nel 2011 non fossero state contabilizzate le imposte anticipate il risultato di esercizio della società sarebbe stato comunque positivo.

**3.6.4.** Raimondo Davide Donzel si è costituito in giudizio con memoria in data 15 settembre 2020, depositata il successivo 18 settembre, affermando l'inammissibilità dei due motivi di appello proposti dalla Procura regionale e, comunque, contestando nel merito le deduzioni dell'appellante. Ha domandato, in via subordinata, la riduzione dell'addebito.

**3.6.5.** Con memoria in data 21 settembre 2020, depositata in pari data, Claudio Restano si è costituito in giudizio, contestando sia la sussistenza del danno erariale che dell'elemento soggettivo, dedotti nel giudizio di appello dalla Procura regionale. Ha prodotto copia della sentenza resa dal Tribunale di Aosta n. 114 del 2019, prima citata.

**3.6.6.** Albert Laniéce si è costituito in giudizio con comparsa in data 24 settembre 2020, depositata in pari data. Ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello sia per difetto di specificità dei motivi in relazione alla posizione di ciascuno degli appellati che per la novità della prospettazione dell'elemento soggettivo del doloso occultamento, originariamente non contestato.

Ha riproposto le eccezioni e tutte le questioni inerenti alla contestazione del merito della domanda giudiziale formulata nei suoi confronti, già articolate nel corso del giudizio di primo grado.

**3.6.7.** Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Marco Vierin, e Stefano Borrello si sono costituiti in giudizio, con memoria in data 20 settembre 2020 e depositata il 24 settembre 2020.

Preliminarmente, hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura regionale per violazione dell'art. 190 c.g.c., in ragione della genericità e della mancanza di specificità. Inoltre, hanno sostenuto l'inesistenza del danno e della illiceità della condotta, sottolineando il ruolo centrale che Finaosta S.p.A. aveva avuto nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di aumento di capitale della società Casinò de la Vallée S.p.A.; operazioni che erano risultate importanti e fondamentali per l'attività di un compendio aziendale, casa da gioco e complesso alberghiero, centrale nell'economia regionale. Hanno richiamato le risultanze del parallelo procedimento penale che aveva visto, da un lato, l'assoluzione degli amministratori regionali e, dall'altro, la condanna dell'amministratore unico della società, producendo le sentenze pronunciate nel giudizio penale. Hanno sostenuto, infine, l'inesistenza del dolo e la compatibilità delle operazioni di finanziamento regionale con il diritto nazionale e comunitario.

**3.6.8.** Con memoria in data 9 settembre 2020, Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin,

Renzo Testolin si sono costituiti in giudizio, deducendo l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura regionale per la novità delle contestazioni formulate con i due motivi, inerenti alla tipologia di danno contestato e all'elemento soggettivo del doloso occultamento. Hanno contestato, in ogni caso, la fondatezza della pretesa erariale, anche in ragione della circostanza che l'investimento effettuato dalla Regione nella società controllata, negli anni 2012 – 2015, era diretto a sostenere l'economia locale e non aveva arrecato alcun pregiudizio all'Ente controllante, come si evinceva anche dall'adozione della legge regionale n. 8 del 2019, con la quale la Regione aveva convertito in capitale i residui crediti vantati nei confronti della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A.

Hanno richiamato, inoltre, le risultanze del parallelo procedimento penale che aveva visto, da un lato, l'assoluzione degli amministratori regionali e, dall'altro, la condanna dell'amministratore unico della società, e hanno prodotto le sentenze pronunciate nel giudizio penale.

**3.7.** Con memoria depositata in data 8 ottobre 2020, la Procura Generale ha replicato alle deduzioni difensive degli appellati.

In via preliminare, ha contestato la richiesta di estinzione del giudizio formulata da alcuni degli appellati, rilevando che il decreto di omologazione del concordato preventivo della società Casinò de la Vallée S.p.A. era stato revocato e che era stata fissata nuova udienza dinanzi al Tribunale Fallimentare. In via subordinata, ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 8 del 2019 in relazione agli artt. 3, co. 2, 119, co. 6, 104, co. 1, 108, co. 2 e 97, della



Costituzione chiedendo che venisse sollevata la relativa questione dinanzi alla Corte costituzionale.

Ha illustrato le ragioni in base alle quali l'appello della Procura regionale è da ritenere ammissibile affermando che non vi è stato alcun mutamento della contestazione originaria e che, comunque, anche per sinteticità in relazione ad alcuni profili è stato formulato rinvio alla citazione di primo grado.

Nel merito, ha richiamato e ulteriormente illustrato i motivi di impugnazione, confutando le difese proposte dagli appellati.

**4.** Ennio Pastoret ha proposto appello incidentale, con atto in data 27 dicembre 2018, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 14 gennaio 2019.

Dopo aver precisato che la domanda della Procura regionale nei suoi confronti era stata respinta dal giudice di primo grado, ha impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la scelta di sostenere finanziariamente la società partecipata, che gestiva la Casa da gioco e un complesso alberghiero, realtà centrale nell'economia regionale, trovava il suo fondamento nella legislazione regionale e, comunque, aveva natura politica, e, pertanto, non era sindacabile giudizialmente.

Ha precisato di aver preso parte unicamente alla deliberazione della Giunta regionale relativa al finanziamento concesso nel 2012 ed ha

contestato la sussistenza della colpa grave, accertata dalla sentenza impugnata, in base alla considerazione che la situazione finanziaria della società partecipata prima della delibera del 2012 non presentava anomalie, a nulla rilevando le valutazioni di Finaosta S.p.A. che, peraltro, erano state formulate successivamente, nel 2014, tenuto conto, anche, che il Dirigente responsabile aveva espresso parere positivo di legittimità.

Ha contestato il criterio di liquidazione delle spese del primo grado di giudizio risultante dalla sentenza impugnata.

Ha contestato, infine, l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di appello della Procura regionale, chiedendo il rigetto dell'appello avversario, l'accoglimento del suo gravame, con dichiarazione di inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di giurisdizione ovvero, nel merito, per infondatezza. In via subordinata, ha domandato di rideterminare il danno, tenendo conto dell'apporto causale di altri soggetti e, comunque, di applicare il potere riduttivo nella misura massima.

5. Peter Bieler ha proposto appello incidentale, con atto in data 21 dicembre 2018, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 15 gennaio 2019.

Dopo aver precisato che la domanda della Procura regionale nei suoi confronti era stata respinta dal giudice di primo grado per carenza di

danno risarcibile, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione. Ha lamentato, inoltre, che, erroneamente, il giudice di primo grado aveva ritenuto censurabile il comportamento del dirigente regionale e aveva ritenuto sussistente la colpa grave in capo all'appellante, la situazione di decozione della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A., il danno erariale, omettendo, però, di valutare i benefici arrecati alla Regione dalla Casa da gioco.

Ha censurato il criterio di liquidazione delle spese del primo grado di giudizio risultante dalla sentenza impugnata.

L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento del gravame, con dichiarazione di inammissibilità della domanda giudiziale della Procura regionale per difetto di giurisdizione ovvero, nel merito, per infondatezza, riformando la sentenza anche nel capo relativo alla liquidazione delle spese legali.

**6.** André Lanièce e Emiliy Rini hanno proposto appello, con atto in data 2 gennaio 2019, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 15 gennaio 2019, articolando i motivi di censura di seguito indicati.

**6.1.** Con il primo di essi è stata dedotta la *"Nullità della sentenza per vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato"* poiché il giudice di primo grado, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe

omesso di pronunciare sulle eccezioni difensive dei conchiudenti relative al mancato intervento della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al ruolo del Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della Regione, al contributo causale apportato dagli amministratori della società partecipata.

**6.2.** Il secondo motivo è diretto ad affermare la *“Nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione”* in relazione al ruolo che Finaosta S.p.A. avrebbe avuto nell’operazione di aumento di capitale che aveva condotto alla condanna degli odierni appellanti. Il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la finanziaria regionale, in qualità di mandataria della Regione, era tenuta, sia in base al codice civile (artt. 1710 e 1176) che alle indicazioni della legge regionale (l.r. n. 7 del 2006), a operare nell’interesse e a salvaguardia delle risorse dell’Ente.

**6.3.** Con il terzo motivo è stata dedotta la *“Illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto valutazione colpa grave”*. Gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto che la normativa nazionale e regionale, applicabile alla fattispecie, si prestava a più interpretazioni e che, quindi, l’affermazione della sussistenza della colpa grave sarebbe stata contraria alla logica ed alla stessa nozione di colpa grave, che, per giurisprudenza costante, verrebbe meno nel momento in cui il funzionario pubblico opera in una situazione di incertezza normativa.

**6.4.** Gli appellanti hanno dedotto, con il quarto motivo, la *“Nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi”*. Il giudice di primo

grado non avrebbe esaminato le singole operazioni di finanziamento e non avrebbe tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di esse e della circostanza che gli indicatori utilizzati dalla Regione non avevano fatto emergere alcun segnale di irreversibile crisi della società partecipata.

**6.5.** Con il quinto motivo è stato dedotto il *“Difetto di giurisdizione della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti”*. Contestando le conclusioni della sentenza impugnata, gli appellanti hanno osservato che le operazioni di finanziamento della Giunta e del Consiglio regionale dipendevano da scelte politiche dirette a tutelare l’interesse regionale, comunque rientranti nella discrezionalità amministrativa e, pertanto, sottratte al sindacato giurisdizionale della magistratura contabile. Hanno osservato, inoltre, che la deliberazione del Consiglio regionale di aumento del capitale del 2014 era stata adottata nell’ambito dell’immunità prevista per i Consiglieri regionali dall’art. 122, c. 4, Cost., in relazione alle competenze proprie della Regione, previste dall’art. 117 Cost. (l’aumento di capitale della società partecipata era finalizzato a sostenere il settore del turismo, materia di competenza esclusiva regionale).

**6.6.** Il sesto motivo è diretto ad affermare la *“Nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 87 c.g.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata”*. Gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla nullità dell’atto di citazione conseguente alla circostanza che la Procura contabile non avrebbe esaminato e confutato le deduzioni difensive inerenti al mancato

intervento della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, presentate da André Lanièce e Emiliy Rini dopo la notifica dell'invito a dedurre.

**6.7.** Con il settimo motivo viene svolta la censura *“Nel merito: sull’erronea ricostruzione operata dal giudice di primo grado nella condanna dei sigg. Lanièce e Rini per euro 30 mil. di cui alla delibera del Consiglio regionale 823/XIV”*. L'accertamento della violazione dei corretti doveri dell'agire amministrativo sarebbe stato effettuato dal giudice di primo grado con valutazione a posteriori e non *ex ante*, censurando la scelta in concreto effettuata dagli amministratori regionali, senza indicare quale avrebbe dovuto essere quella corretta. Inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe considerato, da un lato, che al momento dell'adozione della delibera da parte del Consiglio regionale non vi era alcun segnale sulla possibile evoluzione negativa della società e, dall'altro, che, comunque, l'aumento di capitale di trenta milioni di euro non avrebbe potuto essere qualificato come dannoso poiché in assenza dello stesso la società avrebbe cessato l'attività d'impresa, con conseguente pregiudizio patrimoniale per la Regione (utile annuo e imposte sull'attività svolta).

**6.8.** Gli appellanti hanno dedotto, con l'ottavo motivo, *“Nel merito: sull’assenza di responsabilità amministrativa in capi ai sigg. Lanièce e Rini con riferimento alla delibera del Consiglio regionale n. 823/XIV”*. A sostegno della censura hanno osservato che la delibera del Consiglio regionale era stata preceduta da ampia istruttoria ed era necessitata dalla previsione dell'art. 2446 c.c.; hanno sottolineato che lo

stanziamento dei fondi era proporzionato alle necessità della società ed alle politiche di sviluppo perseguite dalla Regione. Inoltre, il Consiglio regionale aveva affidato l'esecuzione dell'operazione a Finaosta S.p.A. che doveva verificarne la fattibilità in concreto, espletando il mandato secondo i principi di diligenza stabiliti dal codice civile.

Hanno osservato, quindi, che la situazione nella quale avevano operato evidenziava l'assenza di colpa grave, tenuto anche conto del fatto che essi non avevano deleghe o competenze specifiche in relazione al funzionamento ed all'attività della Casa da gioco.

**6.9.** Con il nono motivo, gli appellanti hanno dedotto *"Nel merito, in via subordinata: sulla gradazione di responsabilità operata dal collegio di primo grado"*. Hanno osservato che i partecipanti all'adozione della delibera del Consiglio regionale avevano avuto ruoli diversi che erano stati considerati solo in parte dal giudice di primo grado e che, in caso di rigetto dell'appello, imponevano, perlomeno, una rivalutazione del contributo apportato da ciascuno di essi sulla produzione del danno e una conseguente consistente riduzione dell'addebito loro ascritto.

**6.10.** Emily Rini, con il decimo motivo, ha proposto appello condizionato all'accoglimento del gravame della Procura regionale sostenendo *"l'assenza di responsabilità amministrativa in capo alla sig.ra Rini con riferimento alla deliberazione di Giunta n. 1856 del 10.12.2015"*.

**6.11.** Gli appellanti hanno chiesto, quindi, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura regionale o,

comunque, di respingerlo nel merito.

Hanno domandato, in via preliminare, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, nel merito, in via pregiudiziale, di accertare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; nel merito, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 87 c.g.c., e comunque, l'infondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa proposta dalla Procura regionale; in via subordinata, hanno domandato la riduzione dell'addebito e, in via incidentale condizionata all'accoglimento dell'appello della Procura regionale, la declaratoria di infondatezza della domanda proposta nei confronti di Emily Rini in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 10 dicembre 2015, con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio.

7. Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin hanno proposto appello, con atto in data 4 gennaio 2019, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 24 gennaio 2019, articolando i motivi di censura di seguito indicati.

7.1. Con il primo, gli appellanti hanno dedotto il "*Difetto assoluto di giurisdizione*", in relazione alla natura politica degli atti e dei comportamenti contestati in considerazione dell'importanza della



Casa da gioco per la Regione. In altri termini, gli amministratori regionali avrebbero agito a tutela di un interesse supremo dell'Ente.

Hanno osservato, inoltre, che gli atti adottati sarebbero rientrati nella discrezionalità amministrativa che escludeva la giurisdizione contabile.

Da ultimo, hanno rilevato che la deliberazione del Consiglio regionale di aumento del capitale era stata adottata nell'ambito dell'immunità prevista per i Consiglieri regionali dall'art. 122, c. 4, Cost., in relazione alle competenze proprie della Regione, previste dall'art. 117 Cost. (l'aumento di capitale della società partecipata era finalizzato a sostenere il settore del turismo, materia di competenza esclusiva della Regione).

**7.2.** Il secondo motivo dell'appello è diretto a censurare la *“violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 174/2016”* a causa della *“mancata sospensione per la necessaria priorità della conclusione della controversia penale instaurata per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio”*.

Partendo dalla considerazione che le medesime condotte oggetto del procedimento contabile erano all'esame del giudice penale, gli appellanti hanno lamentato la mancata sospensione del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., causata dalla pregiudizialità dell'accertamento penale che avrebbe orientato, in ogni caso, la definizione di merito del giudizio contabile, tenuto conto che si era concluso con l'assoluzione di Augusto Rollandin, Mario Baccega e Ego Perron *“perché il fatto non sussiste”* (dispositivo in data 8 novembre 2018 del G.U.P. del Tribunale di Aosta).

7.3. Con il terzo motivo gli appellanti hanno dedotto *“illegittimità ed error in iudicando della sentenza nella parte in cui ha accertato la sussistenza della colpa grave”*. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel qualificare come gravemente colposa la condotta dei convenuti e, al riguardo, avrebbe reso una motivazione lacunosa, priva di elementi specifici riferiti al comportamento di ciascuno dei convenuti e, in sostanza si sarebbe limitato a richiamare una generica *“valutazione di contesto”*. Inoltre, non avrebbe valutato la situazione con una prospettiva *ex ante*, ma si sarebbe avvalso di una inammissibile *“prognosi postuma degli accadimenti”*.

Al contrario, il comportamento tenuto dagli appellanti nell'adozione della delibera di aumento del capitale sarebbe stato caratterizzato da buona fede e osservanza della disciplina legislativa nazionale e regionale al fine di salvaguardare l'interesse della Regione e della comunità regionale.

7.4. Gli appellanti hanno dedotto, con il quarto motivo, *“Illegittimità ed error in iudicando della sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno erariale”*. Hanno lamentato, in particolare, che il giudice di primo grado non avesse considerato le utilità, anche di carattere fiscale, ricavate dall'amministrazione regionale dalla gestione della Casa da gioco.

7.5. Il quinto motivo è diretto a censurare la sentenza impugnata *“nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso causale”*. Gli appellanti hanno sostenuto che la decisione di primo grado non conteneva alcuna motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la

delibera di aumento del capitale della società partecipata e il danno contestato dalla Procura regionale. Il nesso causale, peraltro, non sarebbe ravvisabile poiché la decisione regionale era stata assunta a seguito di accurata ed approfondita istruttoria, corredata dei pareri di legittimità previsti dalla disciplina vigente. Oltretutto, l'aumento di capitale avrebbe determinato un beneficio alla società, per favorirne la ripresa, anche in assenza di contestazioni da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7.6. Con il sesto motivo è stata dedotta la *“Illegittimità della decisione sulla ripartizione del danno”*. Gli appellanti hanno contestato il criterio adottato dal giudice di primo grado per determinare le quote di danno addebitate ai soggetti responsabili del danno, ritenendo irragionevole il richiamo alla *“maggiore consapevolezza delle difficoltà finanziarie del Casinò”*, riconosciuto in relazione alla posizione di alcuni di essi.

7.7. Gli appellanti hanno chiesto, quindi, di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto le eccezioni preliminari, accertando e dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; ovvero, in via subordinata, disporre la sospensione del giudizio e, nel merito, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la colpa grave, dichiarando insussistente qualsivoglia responsabilità e respingendo la domanda proposta dalla Procura regionale, con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio.

7.8. Gli appellanti hanno depositato una memoria, datata 9 settembre

2020, con la quale, richiamando il contenuto delle sentenze rese dal giudice penale dopo il deposito della sentenza impugnata in questa sede, hanno illustrato ulteriormente i motivi di appello, soffermandosi, in particolare, sulla pretesa natura politica della delibera con la quale il Consiglio regionale aveva disposto l'aumento del capitale della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A., sulla dipendenza dell'accertamento di responsabilità in sede contabile da quello penale e sull'inesistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

**8.** Raimondo Davide Donzel ha proposto appello, con atto in data 27 dicembre 2018, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio, e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 30 gennaio 2019, articolando alcuni motivi di censura.

**8.1.** Con il primo motivo ha dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in base all'asserita natura politica degli atti adottati dal Consiglio regionale e all'importanza della Casa da gioco per l'economia locale. Ha sottolineato che la delibera di aumento del capitale rientrava nella discrezionalità amministrativa, insindacabile in sede contabile, e che la sua adozione era assistita dall'immunità prevista dall'art. 122, c. 4, Cost.

**8.2.** Con il secondo motivo ha contestato la conclusione del giudice di primo grado in ordine all'illiceità del comportamento tenuto in sede di adozione della delibera della Giunta regionale n. 1865 del 2015, di

finanziamento della società partecipata, sostenendo che la decisione di finanziare la società controllata Casinò de la Vallée S.p.A. era conforme ai principi di economicità e razionalità.

**8.3.** Con il terzo motivo, ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, nella considerazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non gli poteva essere mosso alcun rimprovero, tenuto conto che: gli atti di finanziamento erano stati adottati con il parere positivo del Dirigente di settore; Finaosta S.p.A. era stata incaricata di eseguire le attività inerenti ai finanziamenti e avrebbe dovuto svolgere le verifiche necessarie; nel corso degli anni la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non aveva formulato alcun rilievo o contestazione.

**8.4.** Con il quarto motivo ha contestato le conclusioni del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il danno relativo ai finanziamenti non fosse attuale affermando che, in realtà, il danno era da ritenere insussistente, in considerazione della piena legittimità dei finanziamenti erogati dalla Regione alla società partecipata.

**8.5.** Da ultimo, ha contestato il criterio di liquidazione delle spese del primo grado di giudizio risultante dalla sentenza impugnata.

**8.6.** L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento del suo gravame, con dichiarazione di inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di giurisdizione ovvero, nel merito, per infondatezza, con riforma della sentenza anche nel capo relativo alla liquidazione delle spese legali.

9. Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello hanno proposto appello, con atto in data 4 gennaio 2019, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio e, successivamente, depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 5 febbraio 2019, articolando i motivi di censura di seguito indicati.

**9.1.** Con il primo motivo, è stata dedotta *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 e della Legge costituzionale 26.2.1948, n. 1527 (Statuto speciale della Valle d’Aosta) e dell’art. 122, comma 4, Cost. – Difetto di giurisdizione”*.

Gli appellanti hanno contestato la decisione resa dal primo giudice, osservando che la natura politica degli atti e dei comportamenti contestati, collegati all’importanza della Casa da gioco per la Regione, avrebbe imposto una pronuncia declinatoria della giurisdizione contabile. Hanno osservato, infatti, che gli amministratori regionali avevano agito a tutela di un interesse supremo della Regione e che, in ogni caso, gli atti adottati rientravano nella discrezionalità amministrativa che escludeva la giurisdizione contabile.

Da ultimo, hanno rilevato che la deliberazione del Consiglio regionale di aumento del capitale era stata adottata nell’ambito dell’immunità prevista per i Consiglieri regionali dall’art. 122, c. 4, Cost., in relazione alle competenze proprie della Regione, previste dall’art. 117 Cost. (l’aumento di capitale della società partecipata era finalizzato a

sostenere il settore del turismo, materia di competenza esclusiva della Regione).

**9.2.** Il secondo motivo è diretto a far accertare l'*"Inammissibilità e nullità dell'atto di citazione per mancata valutazione delle deduzioni difensive"*. Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva pronunciato la nullità della citazione introduttiva del giudizio conseguente alla mancata valutazione da parte della Procura regionale delle deduzioni presentate dai soggetti ai quali era stato notificato l'invito a dedurre.

**9.3.** Con il terzo motivo, è stata dedotta l'*"Inesistenza di una condotta rimproverabile o illecita"*. Esaminando il merito della controversia, gli appellanti hanno contestato la motivazione della sentenza impugnata affermando che la stessa *"appare del tutto generica ed avulsa dalle considerazioni difensive formulate dalle parti"*. Hanno sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nel momento in cui sono stati concessi i finanziamenti contestati la situazione finanziaria della società partecipata non era compromessa, come si evincerebbe anche da una perizia di parte prodotta dagli stessi appellanti. I finanziamenti regionali sarebbero stati finalizzati al sostegno dei progetti di sviluppo della società e non a porre rimedio ad una situazione finanziaria difficoltosa che, se sussistente, non era nota ai Consiglieri regionali.

**9.4.** Con il quarto motivo è stata dedotta la *"Erroneità della sentenza circa la ritenuta sussistenza del danno"*. Gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado affermando che, erroneamente, il danno

sarebbe stato fatto coincidere con le erogazioni finanziarie, senza tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla Regione a seguito della continuazione dell'attività aziendale, dell'effettivo valore patrimoniale della società e della sua evoluzione nel corso degli anni.

**9.5.** Con il quinto motivo è stata denunciata l' *"Erroneità della sentenza circa la ritenuta sussistenza della colpa grave"*.

Il giudice di primo grado avrebbe errato nel qualificare gravemente colposa la condotta dei convenuti e avrebbe reso una motivazione lacunosa e contraddittoria, senza tenere conto del ruolo di Finaosta S.p.A. e della effettiva situazione nella quale avevano operato gli amministratori regionali.

**9.6.** Con il sesto motivo è stata dedotta l' *"Erroneità della sentenza circa il rapporto causale della condotta di Marco Vierin nella causazione del danno"*. È stato rilevato che il giudice di primo grado aveva condannato Marco Vierin a risarcire il danno subito dalla Regione in misura pari ad euro 3.000.000,00 in base al presupposto che fosse *"Presidente della Giunta all'atto della deliberazione di aumento di capitale del 2014"*. In realtà, Marco Vierin non aveva ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale, ma di Presidente del Consiglio regionale e, quindi, la sua posizione non poteva che essere assimilata a quella degli altri Consiglieri regionali, non avendo avuto alcun ruolo particolare nella predisposizione della delibera.

**9.7.** Gli appellanti hanno chiesto, quindi, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e, comunque, la nullità o inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo del



giudizio. Nel merito, hanno domandato di dichiarare inammissibile o respingere l'appello proposto dalla Procura regionale e di accogliere l'appello incidentale, rigettando le domande proposte dalla Procura regionale per infondatezza in fatto e in diritto. In via di estremo subordine, hanno chiesto di rideterminare la misura della condanna riducendola, anche mediante l'utilizzo del potere riduttivo. In relazione alla posizione di Marco Vierin l'appello chiede, in via di estremo subordine, di rideterminare l'ammontare della condanna in misura pari a quella degli altri Consiglieri regionali.

Gli appellanti hanno chiesto, infine, la liquidazione delle spese e degli onorari di lite.

**10.** Albert Lanièce ha proposto appello, con atto in data 5 gennaio 2019, notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, alla Procura Generale della Corte dei conti ed alle altre parti del giudizio e successivamente depositato nella Segreteria del giudice di appello in data 6 febbraio 2019, articolando alcuni motivi di censura, premettendo, peraltro, che il giudice di primo grado aveva respinto ogni domanda proposta dalla Procura regionale nei suoi confronti.

**10.1.** Con il primo motivo, è stata dedotta la *“Violazione di legge con riferimento all'art. 31 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37”*.

L'appellante ha contestato il criterio di liquidazione delle spese del primo grado di giudizio risultante dalla sentenza impugnata.

**10.2.** In via di appello incidentale condizionato ha censurato la

sentenza di primo grado, in relazione:

- alla violazione di legge con riferimento all'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, per carenza di giurisdizione della Corte dei conti;

- alla violazione del c.d. "*vincolo modale*", prescritto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 49, poiché con il finanziamento erogato nel 2012, unica operazione alla quale aveva partecipato, non vi era stato alcun trasferimento definitivo dalla Regione alla società partecipata, ma solamente la concessione di un mutuo;

- alla pretesa violazione dell'art. 6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, norma non immediatamente applicabile alla Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- alla pretesa violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, non sussistente in relazione all'operazione di finanziamento;

- alla situazione di crisi irreversibile nella quale si sarebbe trovata la società partecipata al momento dell'erogazione del mutuo del 2012, non dimostrata anche perché negli anni successivi le rate erano state rimborsate dalla società partecipata;

- alla colpa grave, insussistente se effettuata con valutazione *ex ante*.

L'appellante ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con riforma del solo capo relativo alla liquidazione delle spese. In via di appello incidentale condizionato, ha domandato di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e, comunque, di respingere le domande proposte dalla Procura regionale nei suoi confronti, con il favore delle spese e degli onorari di causa.

**11.** Con atto depositato in data 21 settembre 2020, la Procura generale

ha rassegnato le proprie conclusioni in relazione agli appelli proposti da ciascuna parte nei confronti della sentenza n. 5 del 2018.

**11.1.** In via preliminare ha dedotto l'inammissibilità degli appelli incidentali proposti da Ennio Pastoret, Albert Lanièce, Raimondo Davide Donzel e Peter Bieler per difetto di interesse ad agire poiché il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei loro confronti.

**11.2.** Ha contestato la fondatezza del motivo di gravame proposto da tutti gli appellanti inerente alla contestazione della sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando l'eshaustività della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai fatti contestati con la domanda giudiziale ed all'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza, sia contabile che della Corte di cassazione.

**11.3.** In relazione al motivo di appello inerente alla mancata sospensione del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., la Procura generale ha osservato che l'intendimento perseguito dal legislatore è quello dell'autonomia reciproca dei giudizi e che la sospensione per pregiudizialità è limitata ai soli casi espressamente previsti dal legislatore, operando su piani e presupposti diversi la responsabilità penale e quella contabile.

**11.4.** Con riferimento al motivo di appello inerente alla inammissibilità e alla nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata valutazione delle deduzioni difensive, proposto da alcuni degli appellanti, ha osservato che il richiamo all'art. 87 c.g.c non era fondato. Infatti, da un lato, vi era

corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione e, dall'altro, in quest'ultimo la Procura regionale aveva dimostrato di aver considerato e valutato le deduzioni difensive presentate dai soggetti ai quali era stato notificato l'invito a dedurre stesso.

**11.5.** La Procura generale ha confutato unitariamente i motivi di gravame, proposti da tutti gli appellanti incidentali, inerenti al merito della pretesa risarcitoria.

Ha osservato che le erogazioni finanziarie nei confronti di Casinò de la Vallée S.p.A. si erano tradotte in un danno per la Regione poiché avevano comportato una diminuzione patrimoniale, ingiustificata in relazione alla disciplina normativa comunitaria, nazionale e regionale, oltretutto in assenza di diversi e ulteriori vantaggi per l'ente pubblico.

Ha rilevato che il giudice di primo grado aveva individuato correttamente l'elemento soggettivo della colpa grave, con valutazione corretta *ex ante* e non in base alla successiva evoluzione negativa che aveva caratterizzato l'andamento della società, anche con una procedura concorsuale, come ritenuto ingiustificatamente dagli appellanti. Ha sottolineato l'irrilevanza delle osservazioni svolte dalle controparti in ordine al ruolo che avrebbero rivestito le valutazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e l'operato di Finaosta S.p.A.

**11.6.** Ha concluso chiedendo, previa riunione degli appelli, il rigetto dei gravami incidentali per infondatezza in fatto e in diritto, con la conseguente condanna alle spese del presente grado di giudizio e la

conversione dei sequestri in pignoramento.

**12.** All'odierna udienza, dopo la relazione del Consigliere incaricato, sono intervenuti i rappresentanti delle parti e della Procura Generale, richiamando gli atti depositati e illustrando ulteriormente i motivi di appello.

**12.1.** Il Pubblico ministero ha sottolineato, in particolare, l'infondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere, proposta da alcuni appellanti, e, in via subordinata, ha domandato di sollevare questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 8 del 2019.

Nel merito, ha ribadito la sostanziale inutilità delle quattro operazioni di finanziamento, sin dall'origine, e, quindi, l'ammissibilità dell'appello principale proposto dalla Procura regionale, che non aveva mutato la domanda rispetto alla citazione originaria, richiamata *per relationem*.

Ha sottolineato che il danno contestato era quello riferito all'inutilità dei finanziamenti e non alla loro mancata restituzione e che il doloso occultamento risultante dall'atto di appello era collegato alla questione dell'appostamento in bilancio delle imposte anticipate, da parte della società.

In relazione alle conclusioni della sentenza penale di assoluzione di alcuni amministratori regionali le ha ritenute non rilevanti nel giudizio contabile poiché la sentenza penale era stata oggetto di appello e, comunque, le assoluzioni erano state pronunciate con la formula dell'art. 530, c. 2, c.p.p.

In relazione all'appello della Procura regionale, ha rilevato che la sentenza è affetta da un'intrinseca contraddizione poiché sono state censurate tutte le condotte degli amministratori, senza trarne le dovute conclusioni, e pronunciando condanna solo per una quota parte dell'aumento di capitale disposto nel 2014. In altri termini, il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto che tutte le delibere erano foriere di danno erariale poiché i finanziamenti non erano veri e propri mutui, ma *"iniezioni di liquidità"* per sostenere la società. Inoltre, le scelte di finanziamento, in base alla legge regionale, avrebbero dovuto ricevere sistemazione in sede legislativa con il bilancio annuale. In sintesi, il Pubblico ministero ha rilevato un uso distorto della società finanziaria regionale, incaricata di procedere per conto della Regione, in assenza di un credibile piano di rilancio della società partecipata.

In definitiva, ha confermato la diversità delle singole responsabilità ed ha contestato le conclusioni del primo giudice in ordine alla qualificazione dell'elemento soggettivo, dovendosi ritenere che le condotte degli amministratori regionali fossero state caratterizzate da dolo.

**12.2.** Gli avvocati Fabrizio Callà, Donatella Locatelli e Chiara Romanelli, per conto di Ennio Pastoret, hanno lamentato, preliminarmente, la tardività della memoria di replica depositata dalla Procura regionale, chiedendone lo stralcio.

Dopo un'analitica ricostruzione in fatto della vicenda, si sono soffermati sul contenuto della legge regionale n. 49 del 2009 e

sull'aggiornamento del piano di sviluppo del 2010, riportandosi sostanzialmente ai motivi di gravame. Hanno ribadito l'autonomia delle posizioni degli appellanti ed hanno affermato la totale liceità del comportamento del loro assistito, escludendo qualsivoglia profilo di colpa grave a suo carico. In ordine al motivo di impugnazione inerente alle spese legali si sono riportati integralmente agli scritti difensivi.

**12.3.** Gli avvocati Stefano Marchesini e Salvatore Sfrecola, in rappresentanza di André Lanièce e di Emily Rini, hanno ribadito i motivi di appello e le difese proposte avverso l'appello della Procura regionale, soffermandosi, in particolare, sulle questioni inerenti all'elemento soggettivo, da valutarsi con prospettiva *ex ante*, tenendo conto che i Consiglieri regionali sono stati chiamati a pronunciarsi in sede di aumento di capitale a seguito di richiesta dell'amministratore unico della società partecipata (peraltro, successivamente condannato in sede penale per alterazione dei bilanci che avevano indotto in errore i Consiglieri regionali) per rafforzare l'integrità patrimoniale della stessa, a fronte di un piano economico aziendale di sviluppo per gli anni 2014-2018, in assenza, come ribadito in atti, di segnali in contrasto con la prevista ripresa. Hanno illustrato, anche, il ruolo di Finaosta S.p.A., il visto di legittimità rilasciato da Peter Bieler, le relazioni del Presidente della Giunta e dell'Assessore competente, nonché le verifiche della Sezione di controllo che non aveva mai rilevato alcunchè di anomalo.

Hanno richiamato, infine, l'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020 che avrebbe

ridisegnato la configurazione della responsabilità amministrativa, superando la legge n. 20 del 1994 e, conseguentemente, non essendo più prevista la responsabilità per colpa grave non sarebbe possibile procedere alla condanna degli appellanti a tale titolo.

**12.4.** L'avv. Gianni Maria Saracco, per Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin ha evidenziato, preliminarmente, che la conversione del residuo debito dei tre finanziamenti contestati dalla Procura regionale è stata effettuata con la legge regionale n. 8 del 2019, "*Disposizioni urgenti per Casino de la Vallée spa*", non impugnata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale. Ha sottolineato, inoltre, la centralità dell'attività della Casa da gioco nel sistema economico regionale, ricordando che il fine specifico dell'istituzione del Casino de la Vallée, nel 1945, era quello di costituire un volano per l'economia di una Regione economicamente disagiata. Ha richiamato l'attenzione anche sul rapporto economico che lega la Regione e la Casa da gioco, evidenziando i dati del flusso economico generato annualmente dalla società partecipata, come da allegato alla memoria di appello (che riprende e sintetizza i documenti prodotti in primo grado). Ha evidenziato il ruolo svolto da Finaosta S.p.A. e le sue responsabilità in quanto mandataria della Regione. Ha illustrato il motivo di appello inerente alla asserita carenza di giurisdizione della Corte dei conti. Ha concluso, riportandosi a tutte le difese esposte nelle memorie in atti e richiamando l'esito favorevole per alcuni dei suoi assistiti del



parallelo procedimento penale.

**12.5.** Gli avvocati Domenico Palmas e Chiara Romanelli, per conto di Raimondo Davide Donzel, hanno eccepito, preliminarmente, la tardività della memoria di replica depositata dalla Procura regionale, chiedendone lo stralcio.

Hanno sottolineato che il mantenimento della Casa da gioco rientrava fra le scelte insindacabili della Regione, sia per le entrate dirette che assicurava all'ente, che per la funzione di volano dell'economia turistica della Regione. Hanno osservato che ai fini della determinazione della responsabilità ogni delibera di concessione dei finanziamenti doveva essere valutata autonomamente e non come parte integrante di un unico disegno. Hanno evidenziato, poi, la posizione peculiare di Raimondo Davide Donzel che aveva partecipato unicamente all'adozione della delibera adottata dalla Giunta regionale nel 2015.

**12.6.** L'avv. Andrea Sticchi Damiani, per Peter Bieler, ha richiamato, preliminarmente, l'eccezione di estinzione del giudizio in relazione all'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2019. Ha ribadito la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura regionale per assenza di contestazioni specifiche nei confronti di Peter Bieler. Ha contestato, infine, la sussistenza della gravità della colpa, richiamando, anche, il ruolo di Finaosta S.p.A.

**12.7.** L'avv. Massimiliano Sciulli, per Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Marco Vierin e Stefano Borrello, ha richiamato, preliminarmente, il terzo dei motivi di appello,

contestando la supposta irreversibile crisi della società Casinò de la Vallée S.p.A. sostenuta dalla Procura. Ha sottolineato che le conclusioni cui era giunta la Procura regionale erano prive di una accurata analisi finanziaria ed avevano recepito acriticamente le valutazioni della Guardia di finanza, che aveva effettuato un'erronea e superficiale analisi di alcune voci di bilancio, priva di riscontri specifici e, quindi, inidonea a verificare la sussistenza di una situazione di crisi d'impresa. Ha rappresentato, inoltre, che non doveva essere valutato il risultato negativo di bilancio, quanto il patrimonio aziendale nel suo complesso e che la ricapitalizzazione era atto obbligato per salvaguardare il patrimonio sociale. Ha rilevato, poi, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e, a sostegno delle articolate difese, ha richiamato la motivazione della sentenza penale di assoluzione (che riguardava altri soggetti, rispetto ai suoi assistiti). Infine, si è associato all'eccezione preliminare di cessazione della materia del contendere, proposta da alcune difese. Analogamente, ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla Procura regionale.

**12.8.** L'avv. Piercarlo Carnelli, per Claudio Restano, ha illustrato la rilevanza rappresentata dalla Casa da gioco, con il suo indotto, per la Regione. Ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e, comunque, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti. Da ultimo, ha osservato che l'esclusione dei profili di soggettività della responsabilità risulterebbe anche dagli accertamenti contenuti nella sentenza del Tribunale penale di Aosta n. 114 del

2019.

**12.9.** Gli avvocati Pierfrancesco Bruno e Massimo Balì, per Albert Lanièce, hanno rilevato, preliminarmente, che la posizione del loro assistito era sovrapponibile a quella di Ennio Pastoret e, pertanto, si sono associati a quanto precedentemente argomentato dall'avvocato Callà. Hanno eccepito, poi, l'inammissibilità dell'appello del Procuratore regionale per la genericità dei motivi e per la modifica della *causa petendi*, rispetto a quella risultante dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

**12.10.** Il V.P.G. Elena Tomassini ha replicato alle eccezioni sollevate dagli avvocati delle parti appellate in ordine alla inammissibilità della memoria di replica della Procura generale perché tardiva precisando che si trattava di una mera esplicitazione di quanto già dedotto nei motivi di gravame. A seguito di specifica autorizzazione del Presidente del Collegio, ha dato lettura della memoria che, allegata al verbale dell'udienza, ne ha costituito parte integrante.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Gli appelli della Procura Generale, di Ennio Pastoret, di Peter Bieler, di André Lanièce e Emiliy Rini, di Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin, di Raimondo Davide Donzel, di Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello e di Albert Lanièce, tutti iscritti al numero 54174

del Registro del Ruolo generale, sono stati proposti nei confronti della stessa sentenza e, pertanto, il Collegio ne dispone la riunione, in base a quanto stabilito dall'art. 184, c. 1, c.g.c.

**2.** Il Collegio è chiamato ad esaminare, preliminarmente, i motivi di appello attinenti a questioni pregiudiziali o preliminari, da decidere, gradatamente, secondo quanto previsto dal c. 2 dell'art. 101, c.g.c., *“fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991)”* (Corte conti, App. III, 16 settembre 2019, n. 170).

L'esame delle doglianze pregiudiziali e preliminari proposte dagli appellanti incidentali può essere effettuato congiuntamente, in ragione della comunanza di alcuni dei motivi e delle argomentazioni svolte nei singoli atti, anche in osservanza del principio della sinteticità (art. 5, co. 2, c.g.c.).

**2.1.** La carenza della giurisdizione contabile è stata dedotta da tutti gli appellanti incidentali in relazione ad una pluralità di profili con i quali è stata censurata la decisione del giudice di primo grado che, respingendo le eccezioni formulate dai convenuti, ha espressamente statuito che la controversia rientra fra quelle di competenza del giudice contabile.

**2.1.1.** Gli appellanti incidentali hanno dedotto il difetto di giurisdizione, anche assoluto, della Corte dei conti asserendo che la delibera del Consiglio regionale di aumento del capitale sociale della

partecipata aveva natura politica, così come il comportamento dei Consiglieri regionali che, con il loro voto, avevano concorso alla sua adozione, poiché la Casa da gioco e l'annesso complesso alberghiero rivestivano importanza centrale e prioritaria nell'economia regionale e, quindi, essi avevano operato per tutelare un interesse prioritario della Regione. Hanno osservato, inoltre, che la delibera di aumento di capitale della partecipata era espressione della discrezionalità amministrativa che escludeva il sindacato della giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Da ultimo, hanno rilevato che la deliberazione di aumento del capitale era stata adottata nell'ambito dell'immunità prevista per i Consiglieri regionali dall'art. 122, c. 4, Cost., in relazione alle competenze proprie della Regione, previste dall'art. 117 Cost. In altri termini, hanno sostenuto che l'aumento di capitale della società partecipata era finalizzato a sostenere il settore del turismo, materia di competenza esclusiva della Regione (quinto motivo dell'appello proposto da André Lanièce e Emiliy Rini; primo motivo dell'appello proposto da Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin; primo motivo dell'appello proposto da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello).

**2.1.2.** La Procura generale ha contestato la fondatezza del motivo di gravame, richiamando la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta in linea e conforme con l'applicazione dei principi

consolidati della giurisprudenza, sia contabile che delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

**2.1.3.** La doglianza, nelle sue varie articolazioni, non è fondata.

Al riguardo occorre osservare, preliminarmente, che la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, avendo riguardo non alla prospettazione compiuta dalle parti, ossia alla qualificazione che esse imprimono alla situazione giuridica soggettiva di cui chiedono tutela, bensì al *petitum* sostanziale, da identificarsi in funzione della "*causa petendi*", vale a dire dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati dalle parti.

**2.1.4.** In primo luogo, la giurisdizione della Corte dei conti è stata contestata in base alla considerazione della natura politica della delibera del Consiglio regionale n. 823, in data 23 ottobre 2014, con la quale è stato disposto l'aumento del capitale della società controllata, e della conseguente insindacabilità giudiziaria degli atti politici.

Come rilevato dal giudice di primo grado, la delibera del Consiglio regionale n. 823 del 2014 non rientrava nella categoria degli atti politici, sottratti alla giurisdizione contabile poiché, da un lato, la gestione della Casa da gioco non può essere qualificata come essenziale per la tutela degli interessi "*supremi*" della Regione e, dall'altro, si trattava di un atto non caratterizzato dal "*criterio della libertà nel fine*", proprio degli atti politici, venendo ad emersione attività "*obbligate dalla ritenuta necessità di salvaguardare la gestione societaria*". Sempre nella sentenza impugnata è stato sottolineato che

la delibera del Consiglio regionale non rientrava neppure nella categoria degli *“atti di alta amministrazione”* in quanto diretta a finanziare un'attività imprenditoriale.

Al fine di ulteriormente chiarire l'esattezza delle conclusioni del giudice di primo grado è opportuno rilevare che l'atto politico è quello proveniente da un organo preposto all'indirizzo e alla direzione, al massimo livello, della *“res publica”* (elemento soggettivo) e deve riguardare la costituzione, la salvaguardia ed il funzionamento dei pubblici poteri nella loro struttura organica (elemento oggettivo).

All'interno di questa categoria di atti vengono individuati quelli di indirizzo politico – costituzionale diretti a soddisfare esigenze unitarie ed indivisibili (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502) e quelli compiuti dagli organi rappresentativi dei cittadini finalizzati ad esprimere un indirizzo politico, dovendo contenere indicazioni e direttive generali volte ad individuare i fini dell'attività pubblica di un particolare settore e, pertanto, inidonei ad incidere, in via mirata e immediata, sulla concreta attività svolta dall'Amministrazione.

L'attività amministrativa è quella mediante la quale gli organi pubblici provvedono alla cura concreta degli interessi loro affidati dalla legge, anche con la mediazione degli atti di indirizzo aventi natura politica.

La distinzione tra l'atto politico e quello amministrativo è data dalla circostanza che, per le ragioni indicate sopra, l'atto politico è libero nel fine, e quindi, non è sindacabile, mentre quello amministrativo è soggetto al rispetto delle regole di derivazione normativa, anche

quando ampiamente discrezionale (Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2013, n. 16305).

Al fine di definire analiticamente la natura di alcuni degli atti degli organi rappresentativi e di evitare aree grigie o di insindacabilità giudiziaria degli atti e dei comportamenti, è stata elaborata, in dottrina e in giurisprudenza, la categoria degli atti di alta amministrazione che differiscono da quelli aventi natura politica, avendo funzione di raccordo fra l'azione politica e quella amministrativa (ad es: Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4375). Si tratta di atti di indirizzo, coordinamento e controllo connotati da elevata discrezionalità, ma non liberi nei fini, dovendo perseguire l'interesse pubblico risultante dalla normativa di settore; i parametri per la valutazione della loro legittimità sono costituiti dagli artt. 97 e 113 della Costituzione e dalle regole generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2017, n. 3871).

Considerazioni analoghe possono essere svolte per la valutazione dei comportamenti dei soggetti che hanno concorso all'adozione degli atti aventi natura politica e di quelli amministrativi. Anche sulla base dell'art. 28 della Costituzione, solo in relazione all'adozione dell'atto politico non può essere svolto il sindacato giurisdizionale della Corte dei conti sul comportamento tenuto dal soggetto che ha partecipato alla formazione della volontà dell'ente, mentre in relazione agli atti amministrativi e di alta amministrazione il sindacato stesso può



essere esercitato, con i limiti positivi stabiliti dall'ordinamento, quale quello relativo al merito delle scelte discrezionali, stabilito dall'art. 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20.

Orbene, nel caso di specie, la delibera n. 823, in data 23 ottobre 2014, non ha natura di atto politico poiché il Consiglio regionale non ha agito in relazione ad un fine generale di indirizzo, ma quale soggetto che si è occupato di un interesse concreto e specifico, quale quello di disporre l'aumento del capitale della società controllata Casino de La Vallée S.p.A..

La natura di atto amministrativo e non di indirizzo politico risulta esplicitata dalla stessa delibera nella parte in cui è presentata dall'Amministrazione regionale come *"proposta di atto amministrativo"*, avente ad oggetto il *"Rafforzamento finanziario del resort e Casino di Saint-Vincent. Incarico alla Finaosta S.p.A. di sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, l'aumento di capitale della Casino de La Vallée S.p.A."*.

In altri termini, se anche l'atto è stato deliberato da un organo politico (il Consiglio regionale), l'attività ha riguardato non la formulazione di indirizzi di carattere generale in ordine alle funzioni regionali, ma l'adozione di un atto amministrativo di concreta gestione di una società partecipata.

L'esclusione della natura politica della delibera del consiglio regionale e, conseguentemente, del comportamento dei consiglieri regionali che hanno concorso alla sua adozione conferma la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in relazione allo specifico profilo esaminato sopra.

2.1.5. Gli appellanti incidentali hanno contestato la sussistenza della giurisdizionale contabile anche in relazione ad un altro profilo, ritenendo che la delibera del Consiglio regionale n. 823 del 2014 fosse espressione di una scelta di merito, non sindacabile in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 1, della legge 19 gennaio 1994, n. 20.

In linea con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, si osserva che, secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione, qualora censuri non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima sia stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia (Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6462). Si è sottolineato, in proposito che i principi di economicità e di efficacia, introdotti nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituiscono un limite alla libertà di valutazione dell'Amministrazione e rappresentano regole giuridiche di azione, delimitando l'ambito degli spazi discrezionali, e, quindi, delle aree di effettiva insindacabilità. La valutazione del giudice contabile non può riguardare la singola scelta e le ragioni giustificatrici dell'Amministrazione, ma è indirizzata a verificare se gli strumenti scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, così come determinato dalla legge che ha conferito il potere (Cass. civ., sez. un. 13 maggio 2020, n. 8848; id, 1° febbraio 2019, n. 3159).

L'osservanza dei principi di economicità ed efficienza non rappresenta una scelta discrezionale degli amministratori venendo in rilievo veri e propri connotati indispensabili per la legittimità dell'azione amministrativa.

In altri termini, la verifica del rispetto dei principi di economicità ed efficacia, anche in relazione ai criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione risultanti dall'art. 97 Cost., non rappresenta un sindacato sulla discrezionalità dell'Amministrazione, ma, esclusivamente, l'esercizio di un controllo, anche se limitato, di legittimità; con la conseguenza che la verifica relativa alla concreta applicazione della regola al caso concreto non pone un problema di scrutinio della discrezionalità amministrativa.

In estrema sintesi, la Corte dei conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico, partendo dalla verifica dei criteri di economicità ed efficacia che assumono rilevanza non sul piano della opportunità, ma su quelli della legittimità dell'azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un sindacato di ragionevolezza sulle scelte dell'Amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali e consentire la verifica della completezza dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere (Cass. civ., sez. un., 1° febbraio 2019, n. 3159; id., 14 settembre 2020, n. 19087).

Nel caso di specie, la valutazione del comportamento degli amministratori, così come prospettata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e documentata negli atti di causa, è stata condotta al fine di verificare la conformità dell'adozione della delibera del Consiglio regionale n. 824 del 2014 alle regole di sostegno finanziario delle società a partecipazione pubblica, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e di accertare che la scelta in concreto adottata, vale a dire l'aumento del capitale sociale nelle condizioni finanziarie e patrimoniali in cui si trovava la società, come descritte nella stessa delibera, fosse rispettosa dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nello specifico settore della gestione dei beni regionali e, in particolare, delle società a capitale pubblico.

In conclusione, anche sotto questo profilo il motivo non è fondato.

**2.1.6.** Gli appellanti hanno contestato la sussistenza della giurisdizione contabile anche in relazione ad altro e diverso profilo, affermando che la contestazione di responsabilità in relazione all'adozione di una delibera del Consiglio regionale violerebbe l'art. 122, c. 4, della Costituzione, risultando preclusa l'azione giudiziaria in relazione a comportamenti che rientrano nella autonoma espressione della funzione di Consigliere regionale.

Anche in relazione a questo specifico aspetto, la statuizione del giudice di primo grado, che ha respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione della Corte dei conti, è esente da censure e meritevole di conferma.

Infatti, non risulta alcuna norma di esenzione dalla responsabilità amministrativa in favore dei Consiglieri regionali, come precisato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui *“Una volta affermata la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali, una esenzione da questa in favore di specifici organi della Regione e delle Province, vale a dire dei consigli, costituirebbe una eccezione, la quale dovrebbe trovare fondamento in norme costituzionali ...., che invece non sussistono. Non è possibile, come questa Corte ha già più volte affermato, considerare estesa ai Consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale (sent. n. 110 del 1970, sent. n. 129 del 1981). Le assemblee elettive delle Regioni non sono infatti parificabili alle assemblee parlamentari; i Consigli regionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (si veda anche sentenza n. 81 del 1975)(Corte cost. 25 luglio 2001, n. 297).*

Il giudice delle leggi ha sottolineato che l'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio regionale, tutelata dall'ordinamento, non può annoverare al suo interno un'esenzione da responsabilità, posto che

la posizione di membro del citato consesso *“non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali”* (Corte cost. 25 luglio 2001, n. 297. Negli stessi termini: Corte cost., 9 maggio 2019, n. 43).

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha distinto fra attività tutelate dall'art. 122, c.4. della Costituzione, da individuarsi in quelle attinenti alla formulazione dell'indirizzo politico poiché *“l'evocata prerogativa d'insindacabilità – testualmente riferita alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza politica del consiglio regionale”* da quelle di carattere gestionale in relazione alle quali è consentita l'attività giurisdizionale contabile (Cass. civ. sez. un., 31 ottobre 2014, n. 23257; id, 15 settembre 2020, n. 19171).

Il giudice regolatore della giurisdizione ha precisato, inoltre, che *“La garanzia di cui alla citata disposizione costituzionale, in quanto deroga alla regola generale della giurisdizione, non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni delle determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale e non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese”* (Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2019, n. 10772).

Nella fattispecie oggetto di giudizio, non è stata censurata l'attività politica dei Consiglieri regionali, di per sé insindacabile, ma il comportamento che ha condotto all'adozione di un atto amministrativo (la delibera n. 823 del 23 ottobre 2014) con il quale è

stata perfezionata una precisa e determinata scelta gestionale. In altri termini, la delibera contestata non aveva natura di atto politico di indirizzo generale ed astratto, che avrebbe comportato la previsione di insindacabilità dell'art. 122, c. 4, Cost., ma configurava un atto concreto e gestionale, finalizzato alla tutela di uno specifico interesse e, quindi, come tale sottoposto alla verifica giurisdizionale.

**2.1.7.** In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere confermata in relazione al capo con il quale è stata respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione, proposta dai convenuti in primo grado, e i motivi di appello, sia pure secondo le diverse prospettazioni, non possono essere accolti.

**2.2.** Gli appellanti Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin hanno censurato la sentenza di primo grado, lamentando la *“violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 174/2016”* a causa della mancata sospensione del giudizio *“per la necessaria priorità della conclusione della controversia penale instaurata per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio”* (secondo motivo).

Partendo dalla considerazione che le medesime condotte oggetto del procedimento contabile erano all'esame del giudice penale, hanno contestato la mancata sospensione del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in considerazione della pregiudizialità dell'accertamento penale che avrebbe orientato, in ogni caso, la definizione di merito del giudizio contabile, tenuto conto che lo stesso si era concluso con l'assoluzione di alcuni amministratori regionali,

Augusto Rollandin, Mario Baccega e Ego Perron, *“perché il fatto non sussiste”* (dispositivo in data 8 novembre 2018 del G.U.P. del Tribunale di Aosta).

**2.2.1.** Il motivo di appello non è fondato.

Al riguardo occorre rilevare che il giudice di primo grado ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., ritenendo che ai fini della decisione non dispiegasse alcuna influenza l'esito dell'azione penale promossa nei confronti di alcuni amministratori regionali e della società partecipata, poiché i comportamenti contestati in sede contabile, così come prospettati nell'atto di citazione e in ambito penale, operavano su piani diversi.

Le censure degli appellanti non colgono nel segno perché, come rilevato anche dalla Procura Generale nelle sue conclusioni, l'intendimento perseguito dal legislatore è quello dell'autonomia dei giudizi e la sospensione per pregiudizialità è limitata ai soli casi espressamente previsti dal legislatore, operando su piani e presupposti diversi la responsabilità penale e quella contabile.

**2.2.2.** In proposito si osserva che i principi dell'autonomia e della separatezza fra i giudizi in sede contabile e in sede penale sono acquisiti da lungo tempo dalla giurisprudenza (per tutte: Cass. civ., sez. un., n. 14670 del 2003 e n. 23906 del 2010; Corte dei conti, sez. riun. n. 1/2002/QM e n. 2/2013/ord; id, App. III, 31 gennaio 2018, n. 29) e i rapporti fra gli accertamenti nell'una e nell'altra sede sono disciplinati dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. che limitano le interferenze reciproche a poche e ben delimitate situazioni. Sostanzialmente, il



legislatore ha disciplinato i rapporti in termini di *“effetti del giudicato penale”* sugli altri processi (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.), stabilendo unicamente l'efficacia della sentenza penale di condanna e di assoluzione in relazione agli altri giudizi (civili, amministrativi e contabili), senza prefissare alcun altro vincolo nei casi nei quali non si è formato un giudicato penale (di condanna o assoluzione) per la non definitività della pronuncia o per la conclusione del processo penale con altro esito (ad esempio, con la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione del reato).

In sostanza, la Corte di cassazione ha chiarito che il *“rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di pressoché completa autonomia e separazione ... e il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale ...”* (Cass. civ, 10 marzo 2015, n. 4758).

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del codice di giustizia contabile *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

La richiamata disposizione ripropone il contenuto precettivo dell'articolo 295 c.p.c., aggiungendovi, peraltro, che, ai fini della sospensione del giudizio, è necessaria *“la previa definizione di altra controversia pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo*

*carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.*

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, formatasi sull’articolo 295 c.p.c. la sospensione necessaria del processo trova applicazione quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, in presenza di un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni al fine di evitare un conflitto di giudicati; non viene in rilievo, quindi, un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma deve essere ravvisabile un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), deve, fra l’altro, configurare un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere (Cass. civ., 29 luglio 2014, n. 17235; id, 3 ottobre 2012, n.16844 e id, 14 dicembre 2010, n. 25272).

Per la sospensione del processo, quindi, deve ricorrere la condizione secondo cui la definizione di altro giudizio costituisca presupposto necessario e imprescindibile per la decisione di quello contabile (*ex multis*: Corte conti, App. II, 12 agosto 2020, n. 187).

Le Sezioni riunite di questa Corte hanno statuito che la sospensione del processo *“non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a*

*coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati)"* (Sezioni riunite ordinanze n. 1/2017, n. 9/2015 e n.1/2016).

Con riferimento al rapporto tra processo penale e contabile, le stesse Sezioni riunite hanno ritenuto che *"non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'articolo 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile.*

*Va pertanto esclusa l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l'autonoma definizione delle rispettive questioni; viene in rilievo, allora, un nesso o una connessione tra di esse di carattere puramente logico, rivelata dall'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, che non consente, tuttavia, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice deve ugualmente procedere e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere.*

*L'intersezione tra i due ambiti di giudizio sul piano dell'accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte responsabilità, in sintesi, esprime la relatività di ciascuna pronuncia con riguardo alle rispettive attribuzioni giurisdizionali, poiché il legislatore non ha attribuito rilevanza al pericolo di*

*contrasto pratico di giudicati, se non nei limiti e nella misura in cui ha previsto l'efficacia della sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (cfr. artt. 651 e ss. c.p.p.).*

*In altri termini, posto che (...), l'articolo 106 prevede la sospensione del processo quando sopra una questione pregiudiziale egli o altro giudice è tenuto a decidere con efficacia di giudicato, una volta escluso che la legge e la volontà delle parti impongano un accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine all'antecedente logico costituito dalla questione penale (causa pregiudiziale), ne consegue che il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto, poiché la cognizione della questione forma oggetto immediato del giudizio di merito a lui devoluto" (Sezioni riunite, ordinanza n. 9 del 2018).*

**2.2.3.** Nel caso di specie, la scelta del giudice di primo grado di ritenere insussistente alcuna situazione di pregiudizialità, giuridica o logica, è condivisibile perché, fermo restando che gli accertamenti e le finalità dei due giudizi sono diversi, la valutazione del comportamento tenuto dai soggetti coinvolti nei due processi è fondata su presupposti non coincidenti. Nel processo penale sono stati imputati solo alcuni dei convenuti nel processo contabile, vale a dire Ego Perron, Mauro Baccega e Augusto Rollandin, nella qualità di Assessori al bilancio, alle finanze e al patrimonio della Regione, e quest'ultimo anche nella qualità di Presidente della Giunta regionale, e sono stati accusati, ai sensi dell'art. 640-bis c.p., di aver "indotto in errore, con artifici e raggiri, la Regione Autonoma Valle d'Aosta" al fine di adottare numerosi atti, fra i quali vi era anche la delibera del

Consiglio regionale n. 823 del 2014, di aumento del capitale della partecipata. Se anche la contestazione dell'illecito contabile si fondava sull'adozione da parte della Regione delle delibere di finanziamento della partecipata e, in particolare, su quella di aumento del capitale del 2014, era diverso il presupposto dell'illecito che non si basava su un comportamento di *"truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"* (art. 640-bis c.p.) ma sulla violazione di numerose disposizioni normative attinenti alla modalità di gestione del patrimonio e delle risorse pubbliche, con specifico riferimento alle società partecipate.

Peraltro, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Aosta n. 176/2018, depositata il 17 gennaio 2018, il giudice penale ha esaminato unicamente le condotte, contemplate dall'ipotesi accusatoria, di induzione in errore dell'Assemblea regionale in relazione all'effettiva situazione finanziaria della società partecipata e, ovviamente, non ha toccato alcuno degli aspetti dell'illecito contestato ai consiglieri regionali ed accertato in sede contabile con la sentenza impugnata.

In conclusione, il motivo di impugnazione deve essere respinto.

**2.3.** Sempre in via pregiudiziale, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata perché non si sarebbe pronunciata sulla nullità dell'atto di citazione, dedotta nel giudizio di primo grado, conseguente al mancato esame e confutazione da parte della Procura contabile delle deduzioni difensive, soprattutto nella parte in cui non era stato tenuto conto che la Sezione regionale di controllo della Corte

dei conti non aveva reso alcuna pronuncia in merito ai finanziamenti regionali alla società partecipata (sesto motivo dell'appello proposto da André Lanièce e Emiliy Rini; secondo motivo dell'appello proposto da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello).

Il motivo non è fondato perché, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, il giudice di primo grado, richiamando la consolidata giurisprudenza contabile, ha sottolineato non solo che non costituisce motivo di nullità la mancata replica del pubblico ministero alle deduzioni degli invitati a dedurre, ma anche che nell'atto di citazione il pubblico ministero aveva confutato le deduzioni degli invitati e la domanda giudiziale era stata formulata tenendo conto dei diversi apporti causali dei soggetti convenuti in giudizio.

In proposito, occorre osservare che vi è piena corrispondenza sostanziale tra le contestazioni contenute nell'invito a dedurre e la domanda giudiziale risultante dall'atto di citazione; inoltre, la Procura regionale ha dedicato una parte specifica del libello introduttivo a contrastare le deduzioni difensive presentate dai soggetti ai quali era stato notificato l'invito a dedurre (pagg. 89 - 108), dimostrando, in questo modo, di aver considerato e valutato, anche se non condiviso, le argomentazioni difensive.

Peraltro, il giudice, anche in relazione al principio di sinteticità previsto dall'art. 5, c. 2, c.g.c., non è tenuto a riprendere tutte le argomentazioni difensive proposte dalle parti, ma a motivare *"in*

*maniera chiara e sintetica*” la decisione, potendo ritenere assorbiti gli argomenti ritenuti non rilevanti. Nel caso di specie, con riferimento specifico alla censura attinente alla mancata considerazione della circostanza che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non avrebbe mai contestato i rapporti finanziari fra la Regione e la società controllata, è sufficiente osservare che la delibera del Consiglio regionale n. 823, del 23 ottobre 2014, di aumento del capitale della società controllata, non richiama in alcun modo valutazioni positive o negative dalla Corte dei conti (mai citata nel testo), rendendo evidente la strumentalità dell’eccezione degli appellanti che hanno introdotto un elemento che non è stato preso in considerazione dalla stessa Amministrazione nel momento in cui ha optato per l’aumento del capitale della società.

Per solo debito di completezza, osserva il Collegio che pur di fronte ad una mancanza di valutazione negativa in sede di controllo, l’illiceità della operazione era agevolmente ravvisabile tenuto conto della grave situazione finanziaria che affliggeva la società partecipata, resa evidente dall’ordine del giorno coevo all’approvazione della deliberazione n. 824 del 2014.

In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere confermata anche in relazione al capo con il quale è stata respinta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e i motivi di appello, sia pure secondo le diverse prospettazioni, non possono essere accolti.

**2.4.** Andrè Lanièce e Emiliy Rini hanno dedotto la nullità della sentenza impugnata *“per vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”* (primo

*motivo) e “per omessa e insufficiente motivazione” (secondo motivo).*

Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni difensive relative al mancato intervento della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al ruolo del Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della Regione, al contributo causale apportato dagli amministratori della società partecipata ed al ruolo che Finaosta S.p.A. avrebbe avuto nell'operazione di aumento di capitale che aveva condotto alla condanna dei convenuti. In particolare, il giudice territoriale non avrebbe considerato che la finanziaria regionale, in qualità di mandataria della Regione, era tenuta, sia per la previsione del codice civile (artt. 1710 e 1176) che per le indicazioni della legge regionale (l.r. n. 7 del 2006), a operare nell'interesse e a salvaguardia delle risorse regionali.

Anche questa censura non è meritevole di accoglimento poiché gli appellanti confondono e mettono sullo stesso piano i motivi di nullità della sentenza con il difetto di motivazione della stessa, che potrebbe sussistere nel caso di omesso esame di eccezioni di merito o di argomentazioni difensive, decisive per l'esame della controversia. In sintesi, l'eventuale mancato esame di alcune eccezioni di merito o di argomentazioni difensive potrebbe costituire, al massimo, vizio di motivazione della decisione, da esaminarsi unitamente ai motivi di appello che attengono il merito della vicenda, al fine di valutare la correttezza del percorso logico – giuridico seguito dal giudice e



l'assorbimento di questioni ritenute non rilevanti.

Tuttavia, sin d'ora, può escludersi il difetto di motivazione della sentenza in relazione ai profili richiamati dagli appellanti, per le ragioni che seguono.

In relazione al mancato intervento della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si richiama quanto osservato sopra, al precedente punto 2.3.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti incidentali, la sentenza impugnata ha tenuto conto del ruolo del Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della Regione evidenziando che non era stato citato in giudizio dalla Procura regionale in relazione all'unica questione che ha portato alla pronuncia di condanna nei confronti dei convenuti.

La configurazione del danno erariale, consistente nell'illecito aumento di capitale della società partecipata, ha reso ininfluyente ed irrilevante ogni questione attinente al contributo causale apportato dagli amministratori della società partecipata, con la conseguenza che l'eccezione dei convenuti nel precedente grado, deve ritenersi implicitamente respinta.

Anche il ruolo rivestito nella vicenda dalla società finanziaria regionale non ha trovato puntuale esame in considerazione della natura dell'illecito contestato agli appellanti e delle modalità seguite dal Consiglio regionale per effettuare l'aumento di capitale della controllata Casino de La Vallée S.p.A. La delibera del Consiglio regionale n. 823 del 2014 ha disposto direttamente l'aumento del

capitale sociale ed ha demandato a Finaosta S.p.A., unicamente l'esecuzione dell'operazione, senza conferire alla società stessa particolari poteri di valutazione o subordinare l'adempimento dell'incarico a specifiche verifiche. In altri termini, il Consiglio regionale non ha subordinato l'incarico conferito a Finaosta S.p.A. al compimento di verifiche o all'accertamento della situazione finanziaria della controllata che, peraltro, era già stata esaminata dal Consiglio, come si evince dal testo della citata delibera.

**3.** La successiva questione da esaminare riguarda la decisione in ordine all'ammissibilità dell'appello principale, proposto dalla Procura regionale, doglianza introdotta da tutti gli appellati.

**3.1.** L'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura generale è stata articolata sotto profili diversi, ma parzialmente coincidenti, per violazione dell'art. 190 c.g.c., in ragione della genericità e della mancanza di specificità dei singoli motivi. Inoltre, le contestazioni risultanti dai due motivi di appello, inerenti, da un lato, alla tipologia del danno e alla illiceità delle condotte contestate agli appellati e, dall'altro, all'elemento soggettivo del doloso occultamento, sarebbero nuove e differenti rispetto alla domanda formulata con l'atto di citazione, che aveva delimitato l'oggetto complessivo del giudizio di responsabilità.

In sede di discussione, la Procura generale ha sostenuto che l'atto di citazione in appello non conteneva alcuna contestazione nuova o diversa rispetto a quella formulata con l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, e che nell'atto di appello, anche per

sinteticità, in relazione ad alcuni profili era stato formulato rinvio all'atto di citazione.

**3.1.1.** L'art. 190 c.g.c. prevede che l'appello sia motivato (c. 1) e che contenga *“a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:*

*a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;*

*b) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (c. 2).*

Il successivo art. 193 stabilisce che nel giudizio di appello non possano *“essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d'ufficio” (c. 1).*

Le regole di proposizione dell'appello stabilite dal codice di giustizia contabile, in linea, peraltro, con quelle del giudizio civile, implicano che il gravame non possa consistere in una critica generica alle statuizioni della sentenza impugnata ma che sia necessario individuare i capi della decisione che vengono impugnati e le statuizioni contestate, evidenziando gli errori nella ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge nelle quali è incorso il primo giudice.

Inoltre, con l'appello non possono essere introdotte domande nuove poiché l'oggetto del giudizio è delimitato dalla domanda formulata dalla parte attrice nel giudizio di primo grado e in sede di gravame la decisione è diretta, sulla base dei motivi, a rivedere la decisione e il percorso logico - argomentativo del primo giudice, nei limiti dei

motivi di gravame e di quanto richiesto con la citazione originaria.

La specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, secondo le richiamate indicazioni normative, non deve essere intesa formalisticamente ma nel senso che il gravame deve individuare con chiarezza i capi della sentenza che vengono impugnati e illustrare le ragioni di doglianza necessarie per confutare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza. In questo senso, si è precisato che *“affinché una sentenza possa ritenersi validamente impugnata non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso (parte volitiva), ma occorre che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza, con espressa e motivata censura, miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico”* (Corte conti, App. II, 17 luglio 2019, n. 259).

L’obbligo di specificare i motivi di gravame è adempiuto solo in presenza di una critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ovvero solo se vengono individuati gli errori logici e giuridici della medesima, esplicitate le ragioni in base alle quali si richiede il riesame spiegando argomenti idonei a superare la motivazione della sentenza impugnata, nei limiti della contestazione risultante dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

In altri termini, l’art. 190 c.g.c. *“ non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all’appellante stesso di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della*

*sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono (oppure individuando le carenze motivazionali che ne minano la solidità argomentativa) e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, in ciò non rilevando, quindi, la formale titolazione del gravame (ma, come detto e come si ribadisce, i sostanziali punti di dissenso) (Corte conti, App. III, 30 aprile 2019, n. 71).*

**3.1.2.** La richiesta degli appellati diretta ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale proposto dalla Procura regionale è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Il gravame è inammissibile poiché con i due motivi di impugnazione sono state censurate le conclusioni del primo giudice prospettando, peraltro in modo generico e non specifico, una configurazione dell'illecito (primo motivo) e dell'elemento soggettivo (secondo motivo) diversi da quelli risultanti dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

**3.1.3.** Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il danno azionato dalla Procura regionale, ma ha ritenuto che le operazioni di finanziamento della società controllata Casinò de la Vallée S.p.A., consistenti in mutui disposti dalla giunta regionale negli anni 2012, 2013 e 2015, se anche da censurare *"in punto trasparenza contabile"*, non integravano ipotesi di danno erariale per difetto del requisito della certezza e dell'attualità, trattandosi di mutui onerosi in relazione ai

quali non vi era la prova che la società mutuataria non fosse in grado di restituire i finanziamenti.

La Procura appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado rilevando che *“il danno erariale contestato da questa Procura è sempre stato, e resta, quello consistente nella prevedibile mancata riuscita dell’operazione di rilancio di C.A.V.A. s.p.a., e quindi nel (parimenti) prevedibile disutile impiego delle risorse prese a mutuo”* poiché se anche l’importo dei finanziamenti fosse stato restituito alla Regione, ma la società partecipata non avesse superato la situazione di crisi, si sarebbe verificata una situazione di *“inutilità della spesa che nella situazione data era da considerarsi, secondo ragionevolezza, del tutto prevedibile”*, da considerare a tutti gli effetti danno. In sostanza, quindi, il danno relativo ai tre finanziamenti erogati negli anni 2012, 2013 e 2015 doveva essere considerato certo, attuale e concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. In tale contesto, l’appellante ha sostenuto l’irrilevanza dei requisiti della certezza e dell’attualità del danno, così come considerati dal giudice di primo grado, poiché l’illecito contestato sarebbe stato riferito all’inutilità della spesa delle operazioni di finanziamento e al prevedibile mancato *“rilancio”* della società controllata, che gestiva la Casa da gioco e un complesso immobiliare.

Le deduzioni e argomentazioni svolte in sede di appello non appaiono dotate di specificità rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado e si pongono all’esterno del perimetro della contestazione, così come risultante dall’atto di citazione della Procura

regionale, in data 17 gennaio 2018, che ha delimitato l'oggetto del giudizio e, in particolare, dell'illecito ascritto ai convenuti.

In altri termini, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in base all'assunto che il danno contestato in primo grado non fosse riconducibile alla illiceità delle operazioni di finanziamento della società partecipata, ma alla prevedibile circostanza dell'inutilità della spesa.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'illecito contestato agli amministratori regionali con l'atto di citazione era strettamente legato agli *"aspetti di palese illegittimità"* dei finanziamenti (p. 9), in dipendenza dell'elusione del vincolo modale stabilito dall'art. 3, c. 2, della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 (p. 9 e p. 37), della violazione della disciplina comunitaria che prevede il divieto di aiuti di Stato (p. 23), dell'art. 3, c. 27, delle legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (p. 29, 36, 43, 57 e 65 – 66).

Delineando l'illiceità delle condotte degli amministratori regionali, nella citazione era specificato che *"i ripetuti interventi di soccorso finanziario al Casinò, pur se condotti con l'ostentato intento di perseguire finalità pubblicistiche, poiché posti in essere in spregio di ogni regola collocata a presidio di economicità, efficacia ed efficienza dell'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, si sono risolti nella ingiustificata dissipazione di provviste erariali di enorme consistenza"* (p. 57) e il danno era stato incentrato su *"i pregiudizi subiti dall'erario regionale per effetto di decisioni contra legem e confliggenti con i canoni di buon senso gestionale,*

*di sana gestione finanziaria e di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa"* (p. 65 – 66).

Inoltre, era stato esplicitamente escluso un disegno unitario poiché ciascuna delle operazioni poste in essere *"presenta un'autonoma portata lesiva, mancando una unitaria strategia di risanamento, ed ha una autonoma genesi dal punto di vista causale, in quanto ogni operazione di erogazione è etiologicamente riconducibile esclusivamente ai soggetti che hanno concorso a realizzarla"*.

Il giudice di primo grado ha reso una pronuncia strettamente attinente alla domanda, ancorata alle violazioni delle leggi comunitarie, regionali e nazionali, ivi compresi i principi di economicità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, respingendola per difetto dell'attualità e certezza del danno.

L'appello della Procura regionale non è incentrato sulla critica argomentata alla sentenza impugnata, ma sull'introduzione di nuovi e differenti elementi di contestazione, finalizzati a sostenere la certezza ed attualità del danno, negata dal primo giudice, in base ad una configurazione dell'illecito contestato agli appellati diverso rispetto a quello delineato con l'atto di citazione in data 17 gennaio 2018.

Il motivo di appello è, quindi, inammissibile.

**3.1.4.** Il giudice di primo grado ha escluso che le decisioni assunte dagli amministratori regionali, convenuti in giudizio, e dal Coordinatore del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione fossero caratterizzate dal dolo poiché la lettura combinata



delle disposizioni normative che regolavano la materia evidenziava la possibilità che la Regione potesse finanziare la società partecipata, anche attraverso Finaosta S.p.A. Ha ritenuto, però, sussistente la colpa grave degli amministratori regionali riconducibile *“ad una valutazione di contesto che si è rivelata manifestamente errata sia nei presupposti che nelle scelte che ne sono derivate”*, ritenendo rilevante, a tale fine, la mancata rilevazione dell'apposizione nel bilancio della controllata di imposte anticipate e l'esistenza di documenti che evidenziavano le *“problematiche finanziarie”* della società Casinò de la Vallée S.p.A.

Al riguardo l'appellante ha rilevato che il dolo degli amministratori regionali era provato dall'iscrizione nel bilancio dell'esercizio 2011 della società controllata Casino de La Vallée S.p.A. di imposte anticipate per euro 4.034.409, circostanza che aveva determinato un risultato di esercizio positivo pari ad euro 3.344.000,00, con incidenza favorevole anche sul risultato degli esercizi successivi. In sostanza, l'indebita iscrizione nel bilancio di imposte anticipate ed il mantenimento delle stesse per più esercizi avrebbe comportato un sostanziale *“occultamento doloso”* della reale situazione finanziaria della società. In tale contesto la Procura regionale appellante ha ritenuto che l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo renderebbe solidale l'obbligazione risarcitoria in capo ai convenuti.

Anche tale motivo è inammissibile.

Invero, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice introducendo un riferimento al *“doloso occultamento”*, non risultante

dall'atto di citazione in data 17 gennaio 2018. Infatti, nel giudizio di primo grado era stato contestato che *"Per ciò che attiene all'elemento soggettivo, le condotte che si assumono causative di ingenti danni all'Amministrazione regionale sono imputabili ... a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave"* (p. 83) e, a sostegno dell'assunto, erano state richiamate le decisioni di finanziamento che sarebbero state assunte *"nella consapevole volontà di partecipare a produrre un evento"* che aveva arrecato pregiudizio patrimoniale alla Regione (p. 84). In sostanza, era stato contestato un dolo commissivo riconducibile all'assunzione di decisioni in contrasto con le regole di finanza pubblica e con i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La questione relativa all'appostazione di imposte anticipate nel bilancio della società controllata, a partire dall'esercizio 2011, era stata richiamata quale elemento costitutivo dell'illecito e non dell'elemento soggettivo.

Il giudice di primo grado ha respinto la prospettazione dell'esistenza del dolo commissivo con motivazione (possibilità per la Regione di finanziare la società controllata al ricorrere di precise condizioni) non direttamente confutata dall'appellante che ha introdotto il tema nuovo del doloso occultamento e la richiesta di solidarietà nella condanna, elementi estranei al perimetro dell'atto di citazione del giudizio di primo grado.

La novità della prospettazione, coniugata alla mancata confutazione delle ragioni poste dal giudice di primo grado alla base della decisione impugnata, rende inammissibile anche il secondo motivo di

appello.

**3.1.5.** La dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura regionale implica l'inammissibilità del decimo motivo dell'appello incidentale proposto da Andrè Lanièce e Emiliy Rini, con atto in data 2 gennaio 2019 in quanto condizionato all'accoglimento del gravame della Procura regionale in ordine all'"*assenza di responsabilità amministrativa in capo alla sig.ra Rini con riferimento alla deliberazione di Giunta n. 1856 del 10.12.2015*".

Parimenti inammissibile si rivela l'appello incidentale condizionato proposto da Albert Lanièce, con atto in data 5 gennaio 2019, tranne che per il primo motivo inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che è da respingere poichè il giudice territoriale ha operato in base alle disposizioni del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto delle risultanze degli atti di causa.

**3.2.** Nelle conclusioni depositate in data 31 settembre 2020, la Procura generale ha dedotto, in via preliminare l'inammissibilità degli appelli incidentali proposti da Ennio Pastoret, Albert Lanièce, Raimondo Davide Donzel e Peter Bieler per difetto di interesse ad agire poichè il giudice di primo grado aveva respinto la domanda proposta dalla Procura regionale nei loro confronti.

L'interesse ad impugnare è una manifestazione specifica dell'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., e postula la soccombenza sostanziale nel giudizio del grado precedente, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione (Cass. civ.

29 maggio 2018, n. 13395; id., 20 ottobre 2016, n. 21304) e deve essere accertato in relazione all'utilità giuridica che può derivare dalla proposizione del gravame e dall'eventuale accoglimento (Cass. civ., 11 settembre 2015, n. 17969; id, 11 luglio 2014, n. 16016).

L'interesse ad agire, come quello ad impugnare, deve essere attuale e concreto, non potendosi utilizzare il processo *"in previsione di possibili e futuri effetti favorevoli per la parte"*, e, quindi, nel caso di appello da parte di chi è risultato totalmente vittorioso nel precedente grado di giudizio *"non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente, totalmente vittorioso in appello, alla correttezza giuridica della decisione resa dal giudice dell'impugnazione, neppure in relazione al profilo delle spese"* (Cass. civ. 4 settembre 2020, n. 18350).

Si osserva che, in assenza di specifiche contestazioni da parte degli appellanti incidentali, Ennio Pastoret, Raimondo Davide Donzel, Albert Lanièce e Peter Bieler non sono risultati soccombenti nel giudizio di primo grado e, pertanto, i motivi di appello sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, ad eccezione di quelli con i quali è stata contestata la liquidazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.

**3.2.1.** Gli appellanti Ennio Pastoret, Raimondo Davide Donzel e Peter Bieler hanno impugnato la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha liquidato in loro favore le spese di lite, lamentando la violazione dei parametri normativi.

La censura degli appellanti non è fondata poichè il giudice territoriale ha operato in base alle disposizioni del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, così

come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto delle risultanze degli atti di causa.

**3.3.** Gli appelli incidentali proposti da André Lanièce e Emiliy Rini, da Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin, da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello sono ammissibili sia in ragione della loro tempestività che della rispondenza ai canoni degli artt. 190 e 193 c.g.c., verificata dal Collegio, anche in assenza di specifiche censure da parte della Procura generale.

**4.** In via preliminare è necessario chiarire e precisare che, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, l'esame del merito del presente giudizio è limitato alla valutazione dei comportamenti dei Consiglieri regionali che hanno approvato l'unica operazione di finanziamento che ha comportato la condanna dei convenuti nel giudizio di primo grado, vale a dire quella con la quale è stato disposto l'aumento del capitale sociale della società controllata Casino de La Vallée S.p.A., approvato con delibera del Consiglio regionale n. 823, in data 23 ottobre 2014.

**4.1.** Va rilevato, sempre in via preliminare, che la memoria depositata in data 8 ottobre 2020 dalla Procura generale, di cui tutte le parti hanno domandato la declaratoria di inammissibilità, deve ritenersi rituale.

Le parti appellate, infatti, avrebbero potuto chiedere un differimento

dell'udienza di trattazione del giudizio per articolare le proprie difese. Peraltro, la questione della ritualità o meno della richiamata memoria, ha perso rilevanza avendone il rappresentante del Pubblico ministero dato lettura nel corso del dibattimento e riconducendone tutti i contenuti nell'intervento orale, con la conseguenza della piena legittimità dell'operato del Pubblico ministero stesso e tenuto conto che nessuna delle difese ha chiesto la concessione di termini a difesa.

**5.** Con una articolata serie di motivi, gli appellanti hanno censurato i capi della sentenza con i quali il giudice di primo grado ha accertato l'illiceità della condotta causativa del danno, vale a dire dell'aumento di capitale della società controllata Casinò de La Vallée S.p.A. (quarto, settimo e ottavo motivo dell'appello proposto da André Lanièce e Emiliy Rini; terzo motivo dell'appello proposto da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello).

**5.1.** La sentenza impugnata è stata censurata perché il giudice di primo grado non avrebbe reso una valutazione specifica in ordine alle singole operazioni di finanziamento, fra le quali vi era quella di aumento di capitale, non tenendo conto, quindi, delle peculiarità di ciascuna di esse e, più in generale, della circostanza che gli indicatori utilizzati dalla Regione non avevano fatto emergere alcun segnale di irreversibile crisi della società partecipata, come si evincerebbe anche da una perizia prodotta dagli stessi appellanti. Inoltre, l'accertamento della violazione dei corretti doveri dell'agire amministrativo, ascrivibile ai Consiglieri regionali, sarebbe stato effettuato dal giudice

di primo grado con valutazione *ex post* e non *ex ante*, senza tenere nella dovuta considerazione la circostanza che al momento dell'adozione della delibera non vi era alcun segnale sulla possibile evoluzione negativa della situazione finanziaria della società, che, peraltro, in assenza dell'aumento di capitale, non avrebbe potuto continuare l'attività d'impresa, con conseguente pregiudizio patrimoniale per la Regione (in seguito alla perdita dell'utile annuo e al mancato versamento delle imposte sull'attività svolta). Inoltre, la delibera del Consiglio regionale era stata preceduta da ampia istruttoria ed imposta dalla previsione dell'art. 2446 c.c.. Lo stanziamento dei fondi, poi, sarebbe stato proporzionato alle necessità della società ed alle politiche di sviluppo perseguite dalla Regione e Finaosta S.p.A., incaricata di eseguire l'operazione, avrebbe dovuto verificarne la concreta fattibilità. Infine, i finanziamenti regionali sarebbero stati indirizzati al sostegno dei progetti di sviluppo della società e non veicolati quale rimedio ad una situazione finanziaria difficoltosa che, se sussistente, non era nota ai Consiglieri regionali.

**5.2.** La valutazione della liceità della delibera di aumento del capitale sociale della società Casino de La Vallée S.p.A. n. 823 del 2014 e, conseguentemente, del comportamento tenuto dai Consiglieri regionali in occasione dell'adozione della stessa richiede, preliminarmente, alcune notazioni di carattere generale sulla società, sulla sua attività e sul rapporto con la Regione.

La Casa da Gioco, che è ubicata nel territorio del Comune di Saint-

Vincent, opera da molti anni nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, che ha provveduto alla sua istituzione con decreto del Consiglio regionale n. 241/3, in data 3 aprile 1946.

La sua gestione è stata affidata, a partire dal 17 maggio 1946 – 29 marzo 1947, ad un soggetto concessionario e, a seguito di un contenzioso per il rinnovo della concessione, a partire dal 1° luglio 1994 ad una amministrazione straordinaria che, peraltro, si è protratta per molti anni.

In seguito, con la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36, è stata costituita la società "Casino de la Vallée S.p.A.", a totale capitale pubblico, con la previsione che solo la Regione ed i Comuni ubicati al suo interno potessero acquisire la qualità di soci dell'organismo al quale era affidata la gestione della Casa da gioco (art. 2).

In un secondo tempo, alla società è stata affidata dalla Regione anche la gestione del complesso immobiliare "*Grand Hotel Billia di Saint-Vincent*", mediante il conferimento del patrimonio immobiliare della società che, in precedenza, aveva in uso la struttura.

Il Consiglio regionale ha approvato il piano di sviluppo del Casino de la Vallée di Saint-Vincent, con deliberazione n. 509/XIII del 15 aprile 2009, integrato e completato con successiva deliberazione n. 1330/XIII del 28 luglio 2010.

Al fine di definire compiti, attività e modalità di intervento della Regione nel settore della Casa da gioco e dell'annesso complesso immobiliare, è stata approvata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49, recante "*Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di*



*sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)”, che, fra le altre disposizioni, prevedeva l’intervento diretto della Regione al finanziamento degli investimenti previsti dal piano di sviluppo. Peraltro, questa possibilità era subordinata alla determinazione dei trasferimenti “annualmente con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio regionale” (art. 3).*

Successivamente, la Regione è intervenuta, in più occasioni, con operazioni finanziarie dirette a sostenere l’attività della società.

La prima di esse è stata disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 1465, del 20 luglio 2012, e aveva ad oggetto un finanziamento fruttifero di 50 milioni di euro, per la durata di 15 anni, da erogarsi alla società Casinò de la Vallée S.p.A. da parte di Finaosta S.p.A., società finanziaria della Regione. L’operazione era diretta a finanziare il piano di sviluppo della Casa da gioco e del correlato complesso alberghiero.

Con la seconda operazione, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1527, del 20 settembre 2013, ha accordato un finanziamento fruttifero di 10 milioni di euro, per la durata di 20 anni, da erogarsi alla società Casinò de la Vallée S.p.A. sempre da parte di Finaosta S.p.A. L’operazione doveva essere integrativa della prima ed essere finalizzata a sostenere i costi di ulteriori investimenti.

La terza operazione, oggetto della decisione di questo giudizio, è

stata effettuata dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 823/XIV, del 23 ottobre 2014, ed aveva ad oggetto un aumento del capitale sociale della società Casinò de la Vallée S.p.A. di 60 milioni di euro, 30 milioni dei quali destinati al parziale rimborso del finanziamento erogato alla società nel 2012, da rendere esecutiva sempre per il tramite di Finaosta S.p.A.

Una quarta operazione è stata effettuata nel 2015, con deliberazione della Giunta regionale n. 1856, del 10 dicembre 2015, e aveva ad oggetto un finanziamento fruttifero di 20 milioni di euro, per la durata di 24 mesi, da erogarsi alla società Casinò de la Vallée S.p.A. da parte di Finaosta S.p.A.

**5.3.** Delineato, sia pure sinteticamente, il quadro di riferimento, occorre mettere in luce che la proposta, formulata dalla Giunta regionale al Consiglio, di procedere ad un aumento di capitale della società controllata è giunta all'organo consiliare ed ai suoi componenti all'esito dell'espletamento di una istruttoria, come si evince dallo stesso testo della delibera n. 823/XIV del 2014. Risulta, però, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la situazione di grave difficoltà finanziaria della società era così nota che i capigruppo dei gruppi consiliari (Patrizia Morelli, Raimondo Donzel, Luigi Bertschy, Stefano Ferrero, Joel Farcoz, e Stefano Borrello) avevano proposto un ordine del giorno che è stato esaminato e votato, unitamente alla delibera di aumento del capitale sociale.

Nel testo dell'ordine del giorno, approvato all'unanimità dal

Consiglio regionale (e quindi, anche dagli odierni appellanti), unitamente alla delibera di aumento del capitale, era testualmente affermato che si doveva tenere specifico conto della *“gravità della situazione gestionale ed economica in cui è stata lasciata precipitare la Casino de la Vallée S.p.A, che, sommando le perdite di esercizio del 2012 (18,6 milioni), del 2013 (21 milioni) e del primo semestre 2014 (8,791 milioni), fa registrare una perdita di oltre 47 milioni”*.

La consapevolezza della reale situazione finanziaria della società era evidenziata in altri due passaggi dell'ordine del giorno, laddove veniva precisato che la relazione sulla gestione della Casa da gioco al 30 giugno 2014, aveva indotto l'amministratore unico a proporre alla Regione di *“procedere senza indugio, alla copertura della perdita del periodo 01.01.14 - 30.06.14, di 8,791 milioni di euro, unitamente alle perdite portate a nuovo di euro 39,708 milioni, evidenziate nel bilancio intermedio”* e a procedere *“entro tempi ragionevolmente brevi”* alla ricostituzione del capitale sociale sino a concorrenza di un importo tale da garantire l'ordinaria attività aziendale. Peraltro, la preoccupazione sulla situazione era sottolineata anche nel verbale dell'assemblea ordinaria totalitaria del 22 settembre 2014, anch'esso richiamato dal citato ordine del giorno, dal quale risultava che il collegio sindacale aveva invitato l'Amministratore a convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea straordinaria onde deliberare *“le misure necessarie per garantire l'integrità del patrimonio e la continuità aziendale, tenendo conto dell'avvenuta iscrizione di imposte anticipate non in aderenza a quanto previsto dai principi contabili”*.

L'esame del testo della delibera approvata dal Consiglio regionale e gli elementi sopra richiamati evidenziano che la situazione di grave difficoltà finanziaria della società era nota a tutti i Consiglieri che hanno scelto la via della ricapitalizzazione mentre avrebbero potuto e dovuto valutare altre soluzioni e possibilità, che non hanno preso in considerazione. Osserva il Collegio che è errato sostenere che la ricapitalizzazione fosse imposta dall'art. 2446 c.c. e che, quindi, fosse obbligata. L'opzione deliberata, infatti, era alternativa, quantomeno, alla messa in liquidazione della società e alla cessione da parte della Regione del ramo aziendale a terzi imprenditori o alla concessione dell'attività della gestione della Casa da gioco e del complesso immobiliare a terzi soggetti (come era avvenuto al momento dell'istituzione della Casa da Gioco nel 1946).

E' indubbio, che la mancata verifica di soluzioni alternative in una situazione nella quale nel 2012 e nel 2013 erano già stati erogati finanziamenti per 40 milioni di euro senza che si registrasse alcun miglioramento (nel 2012 perdite per 18,6 milioni, nel 2013 perdite per 21 milioni e nel primo semestre 2014 perdite per 8,791 milioni, per un complessivo importo superiore ai 47 milioni di euro), ha comportato che l'aumento del capitale sociale sia avvenuto in violazione dei parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, considerata la ingiustificata dispersione di risorse pubbliche, in assenza di specifiche valutazioni sulle possibili soluzioni alternative o sull'adozione di specifici interventi di risanamento.

L'illiceità del comportamento dei Consiglieri regionali è acclarata

anche a prescindere dalla violazione di specifiche disposizioni normative che regolavano, al momento dell'adozione della delibera, la possibilità di mantenere partecipazioni societarie attinenti alla "produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 3, c. 27 e segg., legge 24 dicembre 2007, n. 244), e le condizioni alle quali era possibile disporre aumenti di capitale in presenza di reiterate perdite di esercizio (art. 6, c. 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Peraltro, trattandosi di norme imperative di finanza pubblica, i principi stabiliti dalle disposizioni richiamate erano applicabili anche alle Regioni a Statuto speciale, quale è la Regione Autonoma Valle d'Aosta. Tuttavia, nel caso di specie, il comportamento illecito dei Consiglieri regionali è pienamente ravvisabile a prescindere dalla violazione di esse posto che la scelta di disporre l'aumento di capitale è stata effettuata in violazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con conseguente inutile dispersione delle risorse regionali, indirizzate ad uno scopo privo di utilità per l'Ente.

**5.4.** Gli elementi di fatto e di diritto sopra richiamati non sono superabili dalle censure degli appellanti ed evidenziano, con nettezza, la correttezza della decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto illecita la condotta dei Consiglieri regionali, con valutazione *ex ante* perché fondata su fatti e circostanze conosciute al momento dell'adozione della delibera di aumento del capitale sociale. Infatti, sia il testo della delibera consiliare n. 823/XIV del 2014 che

dell'annesso ordine del giorno evidenziavano con chiarezza la situazione di gravissima precarietà finanziaria della società partecipata e la conseguente violazione dei canoni di economicità ed efficienza qualora fosse stato deliberato l'aumento di capitale.

I motivi di appello, pertanto, devono essere respinti.

**6.** Alcuni degli appellanti hanno contestato le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del nesso causale tra le condotte illecite e il danno subito dall'Amministrazione (quinto motivo dell'appello proposto da Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin).

**6.1.** Gli appellanti hanno sostenuto che la sentenza impugnata non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la delibera di aumento del capitale della società partecipata e il danno contestato dalla Procura regionale, anche perché la decisione regionale era stata assunta a seguito di accurata ed approfondita istruttoria, corredata dei pareri di legittimità previsti dalla disciplina vigente. Hanno sottolineato, inoltre, che l'aumento di capitale avrebbe arrecato beneficio alla società, al fine di favorirne la ripresa, in assenza di contestazioni da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

**6.2.** La censura non è fondata e il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.

Invero, richiamato il quadro normativo all'interno del quale operava la società controllata dalla Regione e le circostanze che hanno

caratterizzato l'operazione di aumento di capitale, illustrate al precedente punto 5., il Collegio osserva che il danno, contestato dalla Procura regionale e accertato dal giudice di primo grado, è diretta conseguenza dell'adozione della delibera del Consiglio regionale n. 823/XIV del 2014. Se anche è parzialmente vero quanto affermato dagli appellati in ordine all'esperimento di apposita istruttoria che ha preceduto la decisione di aumentare il capitale, si deve rilevare che la stessa, da un lato, era comunque incompleta perché non aveva preso in considerazione ed esame ipotesi di soluzioni alternative e, dall'altro, che dai dati acquisiti, così come richiamati nella citata delibera del Consiglio regionale, si evinceva la situazione di grave crisi finanziaria della società, come evidenziato al precedente punto 5. Inoltre, il quadro normativo nel quale ha operato il Consiglio regionale, come risultante dalla stessa delibera e dal coevo ordine del giorno, rende palese ed indiscutibile il collegamento fra la decisione di aumento del capitale e il danno patito dalla Regione.

Da ultimo, con riferimento alla circostanza che non vi sarebbero state contestazioni da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in ordine alla gestione della società, si ribadisce quanto già specificato sopra, al precedente punto 2.3.

Anche questo motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.

7. Con una articolata serie di motivi, tutti gli appellanti incidentali hanno censurato il capo della sentenza con il quale è stato accertato l'elemento soggettivo della colpa grave in relazione all'approvazione della delibera del Consiglio regionale n. 823/XIV del 2014 (terzo e

ottavo motivo dell'appello proposto da André Lanièce e Emiliy Rini;  
terzo motivo dell'impugnazione proposta da Mauro Baccega, Luca  
Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio  
Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e  
Renzo Testolin; quinto motivo dell'appello di Antonio Fosson,  
Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin  
e Stefano Borrello).

7.1. Hanno sostenuto, al riguardo, che il giudice di primo grado  
avrebbe errato nel qualificare gravemente colposa la condotta dei  
Consiglieri regionali rendendo una motivazione lacunosa, priva di  
elementi specifici riferiti al comportamento di ciascuno di essi  
limitandosi a richiamare una generica *"valutazione di contesto"*, senza  
considerare, oltretutto, il ruolo di Finaosta S.p.A., avvalendosi di una  
inammissibile *"prognosi postuma degli accadimenti"* in completa antitesi  
a una necessaria valutazione *ex ante*.

Hanno osservato che, al contrario, il comportamento tenuto in  
occasione dell'adozione della delibera di aumento del capitale della  
società controllata sarebbe stato caratterizzato da buona fede e  
osservanza della disciplina legislativa nazionale e regionale al fine di  
salvaguardare l'interesse della Regione e della comunità regionale, in  
una situazione di incertezza normativa.

André Lanièce e Emiliy Rini hanno precisato, inoltre, che l'assenza di  
colpa grave era evidenziata, anche dalla circostanza che non erano  
destinatari di deleghe o competenze specifiche in relazione al  
funzionamento ed all'attività della Casa da gioco.



7.2. Le articolate doglianze sono infondate.

Come rilevato anche dalla Procura generale nelle sue conclusioni, il giudice di primo grado ha individuato correttamente l'elemento soggettivo della colpa grave, con valutazione *ex ante* e non in base alla successiva evoluzione negativa che aveva investito la società, tra l'altro con una procedura concorsuale.

Infatti, la grave violazione dei canoni di diligenza, perizia, attenzione e cura dell'interesse pubblico è rinvenibile, come specificato dal giudice di primo grado nella circostanza che *"gli Amministratori regionali abbiano sottovalutato tutte le notizie e gli indicatori che segnalavano lo stato di sostanziale decozione dell'azienda Casinò"*. Il convincimento del giudice, quindi, non deriva dalla conoscenza della successiva evoluzione negativa della situazione finanziaria e gestionale della società ma è stata la diretta conseguenza dell'esame del contenuto della delibera di aumento del capitale, del coevo ordine del giorno e degli atti relativi all'istruttoria, espressamente richiamati nella citata delibera.

La gravità della colpa, quindi, è stata accertata *ex ante*. In proposito, è sufficiente richiamare l'attenzione sull'ordine del giorno, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, nel quale era rimarcata, come si è visto sopra, la necessità di tenere specifico conto della *"gravità della situazione gestionale ed economica in cui è stata lasciata precipitare la Casino de la Vallée S.p.A, che, sommando le perdite di esercizio del 2012 (18,6 milioni), del 2013 (21 milioni) e del primo semestre 2014 (8,791 milioni), fa registrare una perdita di oltre 47 milioni"*.

In altri termini, i Consiglieri regionali che hanno deliberato l'aumento di capitale erano pienamente coscienti della situazione finanziaria della società, del suo continuo peggioramento, nonostante i finanziamenti erogati nel 2012 (30 milioni di euro) e nel 2013 (10 milioni di euro), delle criticità del bilancio nel quale erano state allocate indebitamente imposte anticipate (dichiarazione del collegio sindacale risultante dal verbale dell'assemblea ordinaria totalitaria della società del 22 settembre 2014, richiamato dall'ordine del giorno coevo alla delibera di approvazione dell'aumento di capitale). Nel delineato e caratterizzato contesto, pertanto, il loro comportamento si è rivelato gravemente imprudente e privo della necessaria diligenza che deve caratterizzare l'azione del funzionario pubblico, onorario o di carriera, nella gestione dei beni pubblici che gli sono stati temporaneamente affidati.

Le circostanze sopra richiamate evidenziano la palese infondatezza dell'affermazione secondo la quale il comportamento dei Consiglieri regionali sarebbe stato caratterizzato da buona fede. E' evidente, infatti, che l'approfondita e specifica conoscenza della gravissima situazione societaria e l'adozione di una scelta incongrua di finanziamento della società, in linea con quelle precedenti che non avevano raggiunto risultati positivi, conferma la sussistenza della grave negligenza e trascuratezza, non di certo buona fede, in coloro che, nonostante l'effettiva consapevolezza, hanno agito in contrasto con gli interessi dell'ente.

Parimenti infondato, alla stregua delle considerazioni già svolte, è il

richiamo al ruolo di Finaosta S.p.A. quale esimente dalla sussistenza della colpa grave. Come ha sottolineato il giudice di primo grado che, contrariamente a quanto asserito da alcuni degli appellanti, non ha trascurato il ruolo della posizione di Finaosta S.p.A. in relazione alla configurazione dell'elemento soggettivo dei Consiglieri regionali, *"la finanziaria regionale ha sostanzialmente dato seguito alla prescrizione dell'organo politico"*. Al riguardo, il Collegio osserva, ulteriormente, che fra i documenti istruttori che hanno preceduto la delibera era presente una relazione di Finaosta S.p.A. che, incaricata dalla Giunta regionale di eseguire i precedenti finanziamenti del 2012 e del 2013, aveva informato la Regione in ordine alla situazione finanziaria effettiva della controllata e, quindi, aveva messo il Consiglio regionale nella condizione di poter valutare la questione sottoposta al suo esame. Peraltro, Finaosta S.p.A. era società *in house* della Regione ed era tenuta ad eseguire gli incarichi ricevuti che, come si evince dalla stessa delibera del Consiglio regionale n. 813/XIV del 2014, non prevedevano alcuna sua discrezionalità o verifica preliminare.

Appare infondata anche l'argomentazione difensiva proposta da Andrè Lanièce e Emiliy Rini, secondo la quale la loro assenza di colpa grave sarebbe avvalorata dalla circostanza che non avevano deleghe o competenze specifiche in relazione al funzionamento ed all'attività della Casa da gioco. Al riguardo, il Collegio osserva che, a prescindere dalla formazione personale e dalle deleghe eventualmente ricevute, il Consigliere regionale è tenuto, in linea generale, a conoscere le regole di funzionamento e di operatività nelle

materie di specifica competenza del Consiglio, quale è quella della gestione delle società partecipate. Inoltre, nel caso di specie, l'istruttoria svolta, il contenuto della delibera n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, votata anche da Andrè Lanièce e Emiliy Rini, e il coevo ordine del giorno più volte citato, erano idonei a evidenziare l'effettiva situazione della società controllata e i contenuti della decisione assunta dal Consiglio regionale.

Da ultimo, alcuni difensori, in sede di discussione orale, hanno richiamato l'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, che avrebbe ridisegnato la configurazione della responsabilità amministrativa, superando la legge n. 20 del 1994 e, conseguentemente, non essendo più prevista la responsabilità per colpa grave non sarebbe possibile procedere alla condanna degli appellanti a tale titolo.

In proposito, il Collegio rileva che l'art. 21 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato, in via temporanea, il regime dell'elemento soggettivo costitutivo della responsabilità amministrativa in relazione *"ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore"* del decreto e, pertanto, non è applicabile al presente giudizio poiché i comportamenti contestati risalgono all'anno 2014.

In conclusione, la statuizione del giudice di primo grado che ha ravvisato la colpa grave nella decisione di procedere all'aumento di capitale della società controllata deve essere confermata.

8. Gli appellanti hanno contestato, anche, le conclusioni del giudice di primo grado in ordine ai criteri adottati per la quantificazione del

danno subito dall'Amministrazione e ai criteri di riparto utilizzati per determinare la quota ascrivibile a ciascuno di essi (quarto motivo dell'appello proposto da Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin; quarto motivo di impugnazione di Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello).

**8.1.** In particolare, lamentano che il giudice di primo grado non avrebbe considerato le utilità ricavate dalla Regione dalla gestione della Casa da gioco e che, erroneamente, la misura del danno sarebbe stata fatta coincidere con le erogazioni finanziarie, senza tenere conto dei vantaggi conseguiti dalla Regione stessa a seguito della continuazione dell'attività aziendale, dell'effettivo valore patrimoniale della società e della sua evoluzione nel corso degli anni.

**8.2.** Osserva il Collegio che le erogazioni finanziarie nei confronti della società Casinò de la Vallée S.p.A., riconducibili all'aumento di capitale, si sono tradotte in un danno per la Regione poiché hanno comportato una diminuzione patrimoniale ingiustificata, in violazione dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, oltretutto in assenza di diversi e ulteriori vantaggi.

L'affermazione degli appellanti, secondo la quale la comunità regionale avrebbe beneficiato dell'occupazione e dell'attività economica riconducibile alla Casa da gioco e all'annesso complesso alberghiero, non è idonea ad incidere sul pregiudizio patrimoniale

subito dalla Regione. Infatti, la contestazione della Procura regionale, così come accolta dal giudice di primo grado, non era diretta ad affermare l'illiceità dell'intervento della Regione a sostegno dell'economia locale, ma a censurare le modalità di attuazione per il tramite della ricapitalizzazione di una società che non era più in grado di svolgere la sua attività, come si evinceva dalla situazione patrimoniale e finanziaria. Nel delineato contesto, gli eventi successivi e l'ammissione della società alla procedura concorsuale hanno dimostrato, ulteriormente, l'inutilità dell'intervento sul capitale sociale della società, ravvisabile, in sostanza, dallo stesso contenuto della citata delibera del consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014.

**9.** La decisione del primo giudice in ordine alla quantificazione del danno e alla ripartizione delle responsabilità è stata contestata dagli appellanti (nono motivo dell'impugnazione proposta da André Lanièce e Emiliy Rini; sesto motivo di Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin; sesto motivo dell'appello proposto da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello).

**9.1.** Gli appellanti hanno osservato che i partecipanti all'adozione della delibera del Consiglio regionale n. 823 del 2014 avevano avuto ruoli diversi, che erano stati considerati solo in parte dal giudice di primo grado, e che, in caso di rigetto dell'appello, imponevano,

perlomeno, una rivalutazione causale del contributo apportato e una consistente riduzione dell'addebito.

E' stata dedotta, anche l'erroneità della sentenza circa il rapporto causale della condotta di Marco Vierin, condannato a risarcire il danno subito dalla Regione in misura pari ad euro 3.000.000,00 in base al presupposto che fosse "*Presidente della Giunta all'atto della deliberazione di aumento di capitale del 2014*". In realtà, Marco Vierin non avrebbe ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale ma quella di Presidente del Consiglio regionale e, quindi, la sua posizione avrebbe dovuto essere assimilata a quella degli altri Consiglieri regionali, non avendo avuto alcun ruolo particolare nella predisposizione della delibera più volte citata.

**9.2.** I motivi di appello inerenti ai capi della sentenza con i quali sono stati definiti i criteri di quantificazione del danno e di riparto fra i responsabili sono parzialmente fondati, nei limiti di seguito precisati.

La complessità della decisione che ha condotto alla decisione del Consiglio regionale di disporre l'aumento di capitale della società controllata ha visto l'intervento di molteplici soggetti, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale, il ruolo dei quali necessita di una ponderazione diversa da quella effettuata.

E' indubbio, infatti, che le modalità di gestione della società controllata e le conseguenze sulla complessiva rappresentazione della gestione finanziaria (ad esempio questione delle imposte anticipate) abbiano inciso sulla decisione del Consiglio regionale, così come il parere positivo all'aumento di capitale rilasciato dal Coordinatore del

Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della Regione, non citato in giudizio in relazione a questa delibera. Si tratta di elementi che non elidono la responsabilità dei Consiglieri regionali che hanno deliberato l'aumento di capitale, ma idonei ad incidere sulla misura del danno.

Al riguardo, il Collegio osserva che il giudice di primo grado ha considerato quale danno risarcibile unicamente la quota di aumento di capitale pari a 30 milioni di euro, escludendo la quota di altri 30 milioni destinati al rimborso del finanziamento regionale del 2012, e, pertanto, richiamando le osservazioni svolte sopra in relazione al contributo causale di altri soggetti, il danno risarcibile da parte degli appellanti può essere ridotto e rideterminato in 16.000.000,00 di euro.

Il giudice di primo grado ha ripartito il danno risarcibile fra i Consiglieri regionali in misura differenziata in relazione al ruolo ed alle competenze istituzionali di ciascuno di essi. Il criterio seguito dalla Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta appare ragionevole, tenuto conto delle maggiori informazioni e responsabilità che alcuni soggetti avevano in relazione all'incarico ricoperto, fatte salve le diverse valutazioni inerenti al ruolo di alcuni Consiglieri.

**9.3.** Il motivo di appello inerente alla posizione di Marco Vierin è fondato nei termini che seguono. Il giudice di primo grado ha inteso graduare la responsabilità e, quindi, attribuire una maggiore quota di danno in base all'incarico ricoperto e alla conseguente maggiore conoscenza della situazione finanziaria e gestionale che avrebbe dovuto caratterizzare il comportamento dei soggetti che avevano sia



una conoscenza specifica della situazione che competenze operative e gestionali. E' acclarato che al momento dell'adozione della delibera che ha causato il danno erariale Marco Vierin non era Presidente della Giunta regionale bensì Presidente del Consiglio regionale. Conseguentemente, la sua posizione è del tutto sovrapponibile a quella dei restanti membri dell'assemblea regionale, non disponendo di elementi di conoscenza e poteri ulteriori e diversi, quali quelli attribuiti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori al bilancio.

Analogamente, deve rilevarsi che Aurelio Marguerettaz era un Consigliere regionale al quale non erano affidati compiti diversi e peculiari rispetto a quelli degli altri componenti dell'organo consiliare; risulta ingiustificata, quindi, l'attribuzione di una quota diversa e maggiore di responsabilità rispetto a quella degli altri Consiglieri, non assumendo alcun rilievo pregiudizievole la circostanza, richiamata dalla sentenza impugnata, che anche in precedente mandato aveva fatto parte del Consiglio regionale.

In conclusione, ai fini della ripartizione del danno la posizione di Marco Vierin e Aurelio Marguerettaz deve essere assimilata a quella degli altri Consiglieri regionali.

**9.4.** In sintesi, seguendo il criterio utilizzato dal giudice di primo grado, al Presidente della Giunta regionale, Augusto Rollandin, e agli assessori al bilancio Mauro Baccega e Ego Perron, in ragione del peculiare ruolo ricoperto e della conoscenza specifica della situazione della società controllata, deve essere imputata, per ciascuno di essi,

una quota parte del danno, pari al 15 per cento del totale complessivo, per l'importo di euro 2.400.000,00.

La rimanente parte del danno, pari al 55 per cento del totale, per un ammontare complessivo di euro 8.800.000,00, deve essere suddiviso in parti eguali fra i Consiglieri regionali che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione di aumento del capitale n. 823, in data 23 ottobre 2014: Marco Vierin, Aurelio Marguerettaz, Luca Bianchi, Stefano Borrello, Joel Farcoz, David Follien, Antonio Fosson, Giuseppe Isabellon, Leonardo La Torre, André Lanièce, Pierluigi Marquis, Marilena Peaquin, Claudio Restano, Emily Rini e Renzo Testolin. A ciascuno di essi deve essere addebitato l'importo di euro 586.666,00.

**10.** In conclusione, il Collegio dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura regionale e di quello incidentale condizionato proposto da Albert Lanièce, salvo che in relazione al motivo inerente alle spese di giudizio che respinge. Dichiara inammissibile e, in parte respinge, gli appelli incidentali proposti da Ennio Pastoret, Raimondo Davide Donzel e Peter Bieler.

Accoglie parzialmente gli appelli incidentali proposti da André Lanièce e Emily Rini, da Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin, da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Valle

d'Aosta, n 5/2018, pubblicata in data 25 ottobre 2018, ridetermina il

danno patito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in euro

16.000.000,00, da ripartirsi fra gli appellanti nei termini che seguono:

- Augusto Rollandin, responsabile per euro 2.400.000,00;

- Mauro Baccega, responsabile per euro 2.400.000,00;

- Ego Perron, responsabile per euro 2.400.000,00;

- Marco Vierin, Aurelio Marguerettaz, Andrè Lanièce, Emiliy Rini,

Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon,

Marilena Péaquin, Renzo Testolin, Antonio Fosson, Pierluigi Marquis,

Leonardo La Torre, Claudio Restano, e Stefano Borrello, ciascuno

responsabile per l'importo di euro 586.666,00.

Gli importi indicati sopra sono comprensivi di rivalutazione monetaria e sugli stessi decorrono gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di deposito della sentenza di primo grado.

**11.** La parziale soccombenza di tutte le parti giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando;

- riunisce gli appelli indicati in epigrafe;

- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale e

l'appello incidentale condizionato proposto da Albert Lanièce, salvo

che in relazione al motivo inerente alla liquidazione delle spese che

respinge;

- dichiara in parte inammissibili e in parte respinge gli appelli incidentali proposti da Ennio Pastoret, Raimondo Davide Donzel, e Peter Bieler;

- in parziale riforma della sentenza n. 5/2018 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, pubblicata in data 25 ottobre 2018, accoglie parzialmente gli appelli incidentali proposti da André Lanièce e Emiliy Rini, da Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joël Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin e Renzo Testolin, da Antonio Fosson, Pierluigi Marquis, Leonardo La Torre, Claudio Restano, Marco Vierin e Stefano Borrello, e, per l'effetto, ridetermina il danno patito dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in misura pari a complessivi 16.000.000,00 di euro, e condanna:

Augusto Rollandin al pagamento dell'importo di euro 2.400.000,00;

Mauro Baccega al pagamento dell'importo di euro 2.400.000,00;

Ego Perron al pagamento dell'importo di euro 2.400.000,00;

Marco Vierin al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Aurelio Marguerettaz al pagamento dell'importo di euro 586,666,00;

André Lanièce al pagamento dell'importo di euro 586,666,00;

Emiliy Rini al pagamento dell'importo di euro 586,666,00;

Antonio Fosson al pagamento dell'importo di euro 586,666,00;

Luca Bianchi al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Joël Farcoz al pagamento dell'importo di euro 586,666,00;

David Follien al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Giuseppe Isabellon al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Marilena Péaquin al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Renzo Testolin al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Pierluigi Marquis al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Leonardo La Torre al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Claudio Restano al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

Stefano Borrello al pagamento dell'importo di euro 586.666,00;

oltre ad interessi dal deposito della presente sentenza;

- dispone la conversione in pignoramento del sequestro conservativo di cui all'ordinanza del G.D. della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta n. 2 del 24 aprile 2018, nei limiti della condanna risultante dalla presente sentenza;

- compensa le spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Giancarlo Astegiano

Luciano Calamaro

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 30 luglio 2021

Il Dirigente

Salvatore Antonio Sardella

f.to digitalmente